

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 2048/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune 1

 - ★ Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2049/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee 3

 - ★ Regolamento (CEE) n. 2050/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia 6

 - ★ Regolamento (CEE) n. 2051/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alla concessione di una compensazione finanziaria al Regno di Spagna ed alla Repubblica portoghese a seguito del deprezzamento di talune scorte di prodotti agricoli 8

 - ★ Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti 9

 - ★ Regolamento (CEE) n. 2053/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo ad un contributo finanziario a favore del Portogallo per un programma specifico di sviluppo industriale (PEDIP) 21
-

Consiglio

88/376/CEE, Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità** 24

88/377/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 24 giugno 1988, concernente la disciplina di bilancio** 29

Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio 33

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2048/88 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

Articolo 1

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾

Il regolamento (CEE) n. 729/70 è modificato come segue:

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

1. all'articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma sono soppresse le parole seguenti:

«e sino all'adozione di un regime definitivo in collegamento con le decisioni relative al futuro finanziamento della Comunità».

visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

2. il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 1988 la Commissione decide esclusivamente gli anticipi mensili sull'imputazione delle spese effettuate con i mezzi finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma. Le spese di ottobre sono ricollegate al mese di ottobre se esse sono effettuate dal 1° al 15 ottobre ed al mese di novembre se esse sono effettuate dal 16 al 31 ottobre. Gli anticipi sono versati al più tardi il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello della liquidazione della spesa da parte degli organismi pagatori.»

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3183/87 ⁽⁴⁾, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 729/70 ⁽⁵⁾ onde consentire alla Comunità di provvedere al finanziamento delle spese previste dalle varie regolamentazioni relative alle organizzazioni comuni di mercato in una situazione di esaurimento degli stanziamenti all'uopo disponibili; che tale adattamento consiste essenzialmente in uno sfasamento di due mesi fra i finanziamenti effettuati dagli Stati membri sulla base dei loro mezzi finanziari e l'imputazione di dette spese attraverso anticipi versati dalla Comunità agli Stati membri;

considerando che, per garantire la continuità dei pagamenti previsti dalle suddette regolamentazioni, occorre portare a due mesi e mezzo lo sfasamento precipitato, esclusivamente per le spese della seconda metà del mese di ottobre,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile per la prima volta per le spese del mese di ottobre 1988.

⁽¹⁾ GU n. C 152 del 10. 6. 1988, pag. 8.

⁽²⁾ Parere reso il 16 giugno 1988 (non ancora pubblicato nella GU).

⁽³⁾ GU n. C 166 del 25. 6. 1988, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 304 del 29. 10. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 2049/88 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1988

che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 nono,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,considerando che la concertazione prevista nella dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975 ⁽⁴⁾ ha avuto luogo nell'ambito di una commissione di concertazione;considerando che è opportuno tradurre nel regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, EURATOM) n. 1600/88 ⁽⁶⁾, le conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles dell'11-13 febbraio 1988 per quanto riguarda il rafforzamento della gestione di bilancio annuale degli stanziamenti, le modalità di finanziamento della politica agricola comune e l'eventuale ricorso ad una «riserva negativa» al momento della preparazione del bilancio;

considerando che nell'interesse di una migliore gestione di bilancio e di una maggiore trasparenza degli stanziamenti occorre prevedere che gli stanziamenti dissociati, inutilizzati alla fine dell'esercizio, cadano di norma in perenzione, ma che taluni riporti possano essere decisi dalla Commissione sulla base di criteri specifici; che, d'altronde, la ricostituzione di taluni stanziamenti, in seguito ai disimpegni, deve intervenire unicamente in base a criteri specifici, solo su decisione della Commissione;

considerando che il rafforzamento dei principi dell'annualità non può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi previsti dalle politiche comunitarie;

considerando che il regolamento finanziario deve riflettere le modalità di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia» per tener conto delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 ⁽⁸⁾;

considerando che occorre introdurre una disposizione appropriata per rendere possibile l'eventuale iscrizione in bilancio di una riserva negativa limitata ad un determinato importo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 è modificato come segue:

1. nell'articolo 1 è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Gli obblighi giuridici contratti per azioni la cui attenzione si articola su più di un esercizio comportano una data limite di esecuzione, da precisare nei confronti del beneficiario secondo la forma adeguata, in sede di concessione dell'aiuto.

Nel determinare tale data limite si terrà debitamente conto della necessità di realizzare in più anni operazioni finanziarie, nonché delle condizioni specifiche di esecuzione relative ai vari settori d'intervento.

La Commissione, in circostanze particolari, può adattare il limite di esecuzione di questi obblighi, sulla base di giustificazioni appropriate fornite dai beneficiari.»;

2. il testo dell'articolo 6, punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Sulle linee di bilancio che comportano la distinzione tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento: gli stanziamenti d'impegno e gli stanziamenti di pagamento non utilizzati alla fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti di

⁽¹⁾ GU n. C 99 del 14. 4. 1988, pag. 9.

⁽²⁾ Parere reso il 16 giugno 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 166 del 25. 6. 1988, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. C 89 del 22. 4. 1975, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽⁸⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

norma cadono in perenzione. Possono tuttavia formare oggetto di una decisione di riporto — limitato unicamente all'esercizio successivo — presa dalla Commissione entro il 15 febbraio conformemente ai seguenti criteri:

- a) per gli stanziamenti d'impegno:
- gli importi che corrispondono ai fascicoli la cui conclusione è praticamente ultimata al 31 dicembre, ma che non hanno ancora potuto essere tradotti in impegni contabili; devono di massima essere impegnati prima del 31 marzo dell'anno successivo;
 - gli importi che risultano necessari quando il Consiglio ha adottato l'atto di base verso la fine dell'esercizio, senza che la Commissione abbia potuto impegnare entro il 31 dicembre gli stanziamenti a tale scopo previsti in bilancio;
- b) per gli stanziamenti di pagamento:
- gli importi necessari per coprire impegni anteriori o legati a stanziamenti d'impegno riportati, quando gli stanziamenti previsti sulle linee interessate del bilancio dell'esercizio successivo non permettono di coprire il fabbisogno. La Commissione, nel quadro delle sue competenze d'esecuzione, stabilirà, in funzione delle esigenze di gestione, di utilizzare in via prioritaria gli stanziamenti autorizzati per l'esercizio in corso e ricorrerà agli stanziamenti riportati solo dopo esaurimento dei primi.

Entro il 15 marzo la Commissione informa l'autorità di bilancio in merito alla decisione presa, precisando come i criteri concordati si applicano a ciascun riporto.»;

3. il testo dell'articolo 6, punto 6 è sostituito dal testo seguente:

«6. I disimpegni — in seguito alla non esecuzione totale o parziale dei progetti ai quali gli stanziamenti sono stati destinati — sulle linee di bilancio che comportano la distinzione fra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento, che intervengono nel corso di esercizi successivi rispetto all'esercizio per il quale gli stanziamenti sono stati iscritti in bilancio, danno luogo, in linea generale, all'annullamento degli stanziamenti corrispondenti.

Tuttavia, può avere luogo, a titolo eccezionale, la ricostituzione dello stanziamento d'impegno corrispondente al disimpegno quando si rivela indispensabile realizzare il programma inizialmente previsto, tranne nel caso in cui il bilancio dell'esercizio in corso comporti disponibilità a questo scopo.

A tal fine, la Commissione, all'inizio di ogni esercizio, esamina i disimpegni che hanno avuto

luogo nel corso dell'esercizio precedente e valuta, in funzione dei fabbisogni, la necessità di ricostituire stanziamenti corrispondenti.

La Commissione prende tale decisione anteriormente al 15 febbraio di ciascun esercizio.

Entro il 15 marzo la Commissione informa l'autorità di bilancio della decisione presa, precisando i motivi che giustificano ciascuna ricostituzione di stanziamenti.»;

4. all'articolo 15 è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis. La sezione della Commissione può comportare una "riserva negativa", il cui importo massimo è limitato a 200 milioni di ECU. Questa riserva, che è iscritta in un capitolo specifico, può riguardare sia stanziamenti per impegni che stanziamenti per pagamenti.

L'utilizzazione di questa riserva deve avvenire entro la fine dell'esercizio mediante storni, secondo la procedura prevista all'articolo 21.»;

5. il testo dell'articolo 73, punto 2), ultimo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— gli stanziamenti riportati a norma dell'articolo 6.»;

6. il testo dell'articolo 73, punto 3), quarto e quinto trattino è sostituito dal testo seguente:

«— gli stanziamenti d'impegno e gli stanziamenti di pagamento riportati in virtù dell'articolo 6,»;

7. il testo dell'articolo 73, punto 4), primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— l'importo degli stanziamenti riportati, facendo distinzione fra gli stanziamenti d'impegno, gli stanziamenti di pagamento e gli stanziamenti non dissociati,»;

8. l'articolo 73, punto 4), quinto trattino è soppresso;

9. il testo dell'articolo 88, paragrafo 3, ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

«Gli stanziamenti di pagamento costituiscono il limite massimo delle spese che possono essere pagate o ordinate nel corso di ciascun esercizio finanziario per la copertura degli impegni assunti nel corso di tale esercizio o degli esercizi precedenti.»;

10. l'articolo 88, paragrafo 4 è soppresso;

11. il testo dell'articolo 98 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 98

Le spese sono imputate ai conti di un esercizio in base al pagamento effettuato nel corso di detto esercizio dalla Commissione degli anticipi agli Stati membri, confor-

memente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 729/70, purché il loro impegno e la loro ordinazione siano pervenuti al contabile entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo.»;

12. il testo dell'articolo 99 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 99

1. La liquidazione dei conti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 729/70 ha lo scopo di determinare l'importo delle spese effettuate in ciascuno Stato membro nel corso dell'esercizio interessato e che devono essere riconosciute a carico del FEAOG.

2. Il calendario della liquidazione dei conti è previsto dal regolamento (CEE) n. 729/70.

3. Il risultato della decisione di liquidazione, che costituisce l'eventuale differenza tra il totale delle spese imputate ai conti di un esercizio in applicazione degli articoli 97 e 98 e il totale delle spese riconosciute dalla Commissione all'atto della liquidazione dei conti, è imputato come spese in più o in meno su un unico articolo.»;

13. all'articolo 100, paragrafo 1 la data «1° aprile dell'esercizio successivo» è sostituita dalla data «1° febbraio dell'esercizio successivo»;

14. all'articolo 101, paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2, primo comma la data «31 marzo» è sostituita dalla data «31 gennaio»;

15. all'articolo 101 è inserito il paragrafo seguente:

«3. Gli storni relativi alla "riserva monetaria" iscritta nel bilancio nell'ambiente del capitolo relativo agli "stanziamenti accantonati" e le cui condizioni di iscrizione, utilizzazione e finanziamento sono determinate rispettivamente dalla decisione 88/377/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, concernente la disciplina di bilancio (*), dalla decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (**), e dalle relative disposizioni di esecuzione sono decisi dall'autorità di bilancio conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma del presente regolamento.

(*) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 29.

(**) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

REGOLAMENTO (CEE) N. 2050/88 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽⁴⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽⁵⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1883/78 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2095/87 ⁽⁷⁾, ha stabilito, tra l'altro, alcune norme di base per il finanziamento delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico:

considerando che le norme relative al deprezzamento dei prodotti immagazzinati, previste agli articoli 7 e 8 del suddetto regolamento, devono essere adeguate ai nuovi orientamenti in materia di finanziamento delle spese agricole figuranti nelle conclusioni del Consiglio europeo dell'11 e 12 febbraio 1988, secondo le quali la situazione delle scorte deve essere normalizzata tra ora e il 1992;

considerando che, a partire dall'esercizio 1989, il valore dei prodotti agricoli acquistati nel quadro dell'intervento pubblico dovrebbe essere, in linea di massima, deprezzato direttamente all'acquisto di tali prodotti;

considerando che occorre procedere per il periodo dal 1989 al 1992 a deprezzamenti straordinari in funzione degli stanziamenti iscritti a questo scopo nei rispettivi bilanci comunitari;

considerando che devono essere prorogate fino al 1992 le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1334/86 ⁽⁸⁾ che autorizzano la Commissione a ridurre il tasso di interesse

uniforme e gli importi forfettari uniformi utilizzati nel calcolo dei costi dell'ammasso pubblico, dato che il livello delle giacenze in scorte di intervento non è ancora sostanzialmente diminuito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1883/78 è modificato nel modo seguente:

1. il testo dell'articolo 5, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«In deroga al primo comma, per gli esercizi dal 1989 al 1992 la Commissione è autorizzata a fissare il tasso di interesse uniforme ad un livello inferiore a quello rappresentativo. Se il tasso di interesse sopportato da uno Stato membro è inferiore al tasso stabilito, la Commissione può fissare il tasso di interesse uniforme per questo Stato membro a tale livello inferiore.»;

2. il testo dell'articolo 6, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«In deroga al primo comma, per gli esercizi dal 1989 al 1992 la Commissione è autorizzata a fissare gli importi forfettari uniformi ad un livello pari a tre quarti degli importi forfettari uniformi stabiliti sulla base normale.»;

3. il testo degli articoli 7 e 8 è sostituito dal testo seguente:

Articolo 7

Nei conti annuali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, i quantitativi di prodotti in giacenza e da riportare all'esercizio successivo sono valutati, di norma, al loro valore contabile. Le modalità di fissazione del prezzo per i quantitativi da riportare all'esercizio successivo sono stabilite, per i vari prodotti, in base ai valori contabili accertati dagli organismi di intervento secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 8

1. Se, per un determinato prodotto, le previsioni in materia di prezzo di vendita dei prodotti giacenti in scorte di intervento pubblico sono notevolmente inferiori al prezzo d'acquisto, viene applicata una percentuale di deprezzamento al momento dell'acquisto. Tale percentuale è fissata per ogni prodotto secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 prima dell'inizio di ciascun esercizio.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 129 del 18. 5. 1988, pag. 18.

⁽⁴⁾ Parere reso il 16 giugno 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU n. C. 166 del 25. 6. 1988, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 18.

2. La percentuale di deprezzamento corrisponde, al massimo, alla differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo prevedibile per lo smercio di un determinato prodotto.

3. La Commissione può limitare il deprezzamento al momento dell'acquisto ad una frazione della percentuale calcolata conformemente al paragrafo 2. Tale frazione non può essere inferiore al 70% del deprezzamento deciso conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

In tal caso, la Commissione procede ad un secondo deprezzamento alla fine dell'esercizio, conformemente al metodo indicato nel paragrafo 5.

4. Dal 1989 al 1992 si procede a deprezzamenti straordinari all'inizio di ogni esercizio, in funzione degli

stanziamenti iscritti nei rispettivi bilanci comunitari, in modo da normalizzare la situazione delle scorte tra ora e il 1992.

5. Nel caso di deprezzamenti di cui al paragrafo 3, secondo comma e al paragrafo 4 la Commissione stabilisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70, gli importi globali di deprezzamento per prodotto e per Stato membro.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° ottobre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

REGOLAMENTO (CEE) N. 2051/88 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1988

relativo alla concessione di una compensazione finanziaria al Regno di Spagna ed alla Repubblica portoghese a seguito del deprezzamento di talune scorte di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che, per ristabilire un migliore equilibrio tra l'offerta e la domanda di taluni prodotti agricoli, sono state prese misure eccezionali intese ad accelerare lo smercio delle scorte di burro accumulate dall'intervento pubblico; che misure di deprezzamento delle scorte sono previste in altri settori;

considerando che le spese prevedibili per lo smercio ed il deprezzamento delle scorte di prodotti agricoli eccedentari sul periodo 1988—1992, pari a 6,8 miliardi di ECU, comprendono, a partire dal 1989, l'importo di 3,2 miliardi di ECU da rimborsare agli Stati membri per il programma di smercio di burro eseguito nel 1987 e nel 1988;

considerando che nelle sessioni dell'11-13 febbraio 1988, il Consiglio europeo ha previsto che debba essere concessa una compensazione adeguata a questo titolo al Regno di Spagna ed alla Repubblica portoghese;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, diversi da quelli dell'articolo 235,

Articolo 1

Una compensazione finanziaria è concessa al Regno di Spagna ed alla Repubblica portoghese per la loro partecipazione al finanziamento delle spese di smercio di burro e di deprezzamento delle scorte agricole eccedentarie attuali, le quali ammontano a:

- 1988: 1,2 miliardi di ECU,
- 1989—1992: 1,4 miliardi di ECU all'anno (ai prezzi del 1988).

Articolo 2

La compensazione finanziaria è calcolata moltiplicando l'importo della partecipazione dei suddetti Stati membri, determinata secondo la ponderazione «IVA — risorsa complementare», al finanziamento delle spese di cui all'articolo 1, per la differenza tra, da un lato, il tasso di rimborso del 70% per il 1987 e, dall'altro, i tassi previsti per gli anni successivi all'articolo 187, terzo comma ed all'articolo 374, terzo comma dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo.

Articolo 3

La compensazione finanziaria è versata nel corso del mese successivo alla data del versamento da parte della Commissione, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 ⁽³⁾ dell'«anticipo su presa in conto» che copre la spesa di cui all'articolo 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

⁽¹⁾ GU n. C 167 del 27. 6. 1988.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽³⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2052/88 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1988

relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 D,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 130 A del trattato dispone che la Comunità sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale e che in particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra le diverse regioni e il ritardo di quelle meno favorite;

considerando che ai sensi dell'articolo 130 C, il Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR») è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino;

considerando che l'articolo 130 D del trattato prevede a tal fine che la Commissione presenti una proposta d'insieme intesa ad apportare alla struttura e alle regole di funzionamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento» («FEAOG-Orientamento»), del Fondo sociale europeo («FSE») e del FESR le modifiche necessarie per precisare e razionalizzare le loro missioni al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi enunciati negli articoli 130 A e 130 D del trattato, nonché a rafforzare l'efficacia ed a coordinare gli interventi fra di loro e con quelli degli strumenti finanziari esistenti;

considerando che l'azione che la Comunità conduce attraverso i Fondi a finalità strutturale (Fondi strutturali), la Banca europea per gli investimenti («BEI») e gli altri strumenti finanziari deve agevolare il conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 130 A e 130 C;

considerando che l'azione condotta per il tramite dei Fondi strutturali, della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti,

nonché il coordinamento delle politiche economiche e sociali degli Stati membri, il coordinamento delle politiche regionali nazionali, il coordinamento dei regimi di aiuto nazionali e delle altre misure connesse con l'attuazione delle politiche comuni e del mercato interno rientrano, secondo l'articolo 130 B del trattato, in una serie di iniziative volte a rafforzare la coesione socio-economica e che spetta alla Commissione il compito di fare proposte adeguate in tal senso;

considerando che per conseguire il fine enunciato dall'articolo 130 D del trattato è opportuno orientare l'insieme dell'azione comunitaria in questo settore verso obiettivi prioritari e chiaramente definiti in funzione di tale fine;

considerando che per rafforzare l'impatto dell'azione strutturale della Comunità il Consiglio europeo ha deciso l'11/12 febbraio 1988 di raddoppiare in termini reali entro il 1993 gli impegni di stanziamento per i Fondi a finalità strutturale rispetto ai livelli del 1987; che contemporaneamente ha adottato decisioni in merito ad aumenti concreti entro il 1992; che in questo contesto i contributi dei Fondi a finalità strutturale per le regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1 saranno raddoppiati in termini reali entro il 1992; che ciò facendo la Commissione dovrà provvedere a che nell'ambito dei mezzi supplementari messi a disposizione per le regioni rientranti nell'obiettivo n. 1 sia compiuto uno sforzo particolare a favore delle regioni più svantaggiate;

considerando che, da un lato, è opportuno precisare quali Fondi devono contribuire al conseguimento di ciascuno degli obiettivi prioritari, nonché in quale misura e a quali condizioni, e che dall'altro è opportuno stabilire i presupposti che devono sussistere perché la BEI e gli altri strumenti finanziari comunitari già esistenti possano intervenire per apportare il loro contributo segnatamente in concomitanza con l'intervento dei Fondi;

considerando che tra i tre Fondi strutturali il FESR costituisce il principale strumento finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dello sviluppo e dell'adeguamento strutturali delle regioni in ritardo in termini di crescita economica e che esso svolge un ruolo centrale nella riconversione delle regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi bacini d'occupazione e comunità urbane) gravemente colpite dal declino industriale;

considerando che missioni prioritarie del FSE sono la lotta alla disoccupazione di lunga durata e l'inserimento professionale dei giovani; che esso contribuisce a promuovere la coesione economica e sociale; che esso è anche uno strumento di importanza fondamentale atto a promuovere una coerente politica dell'occupazione negli Stati membri e nella Comunità;

⁽¹⁾ GU n. C 151 del 9. 6. 1988, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 167 del 27. 6. 1988.

⁽³⁾ GU n. C 175 del 4. 7. 1988.

considerando che nell'ambito del sostegno alla coesione economica e sociale il FEAOG-Orientamento, costituisce, ai fini della riforma della politica agricola comune, lo strumento principale per finanziare l'adeguamento delle strutture agrarie e lo sviluppo delle zone rurali;

considerando che l'intervento dei Fondi strutturali, della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti deve servire tra l'altro per attuare una politica di sviluppo rurale;

considerando che occorre definire le missioni dei Fondi strutturali al fine di precisare le grandi categorie di compiti ad essi rispettivamente affidati nel conseguimento degli obiettivi prioritari; che l'intervento dei Fondi strutturali deve corrispondere agli obiettivi delle politiche comunitarie, per esempio riguardo alle regole della concorrenza, alla stipulazione di contratti pubblici e alla protezione dell'ambiente;

considerando che il conseguimento dell'obiettivo prioritario che consiste nel provvedere all'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo postula che una parte significativa delle risorse dei Fondi strutturali comunitari venga assegnata ai fini del conseguimento di tale obiettivo;

considerando che saranno previste disposizioni relative alle quote indicative degli stanziamenti di impegno nell'ambito del FESR per la ripartizione tra gli Stati membri, onde facilitare la programmazione di questi ultimi relativa alle misure rientranti nell'ambito del FESR;

considerando che occorre precisare le regioni, le zone e le persone che nella Comunità possono beneficiare degli interventi strutturali in funzione dei diversi obiettivi prioritari;

considerando che occorre redigere l'elenco delle regioni in ritardo in termini di crescita economica; che occorre a tal fine individuare le regioni che rientrano nel livello amministrativo NUTS II ⁽¹⁾ ed il cui PIL pro capite è inferiore, a parità di potere d'acquisto, al 75 % della media comunitaria, nonché le altre regioni di cui il prodotto interno lordo (PIL) pro capite si avvicina a quello delle zone con una percentuale inferiore al 75 % e per le quali sussistono particolari motivi che giustificano l'inclusione nell'elenco;

considerando che è opportuno stabilire criteri per la definizione delle zone industriali in declino; che inoltre, per garantire un'effettiva concentrazione degli interventi, l'azione comunitaria potrebbe contemplare fino al 15 % della popolazione della Comunità al di fuori delle regioni con un ritardo nello sviluppo;

considerando che devono essere fissati criteri per la scelta delle zone rurali:

considerando che l'azione comunitaria è complementare a quella condotta dai singoli Stati membri o consiste in una partecipazione a misure nazionali e che per conferire un valore aggiunto alle iniziative che questi ultimi intraprendo-

no al livello territoriale ritenuto più opportuno, occorre porre in essere una stretta concertazione tra la Commissione, lo Stato membro interessato e le autorità competenti designate da quest'ultimo a livello nazionale, regionale, locale o altro, che agiscono in qualità di partner nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze, nel perseguire un obiettivo comune;

considerando che è opportuno precisare le principali forme d'intervento strutturale della Comunità in favore degli obiettivi enunciati dagli articoli 130 A e 130 C del trattato; che questi interventi devono potenziare l'efficacia dell'azione comunitaria e permettere al tempo stesso di far fronte alle varie circostanze che possono presentarsi, tenendo conto del principio della proporzionalità;

considerando che si deve annettere un'importanza preponderante agli interventi sotto forma di programmi operativi pluriennali;

considerando che per agevolare l'azione congiunta di uno o più Fondi, della BEI e di uno o più altri strumenti finanziari esistenti, tali programmi potranno essere predisposti e attuati seguendo un approccio integrato con riferimento agli interventi da essi previsti;

considerando che è opportuno porre in essere i meccanismi che consentono di modulare gli interventi comunitari in funzione delle caratteristiche degli interventi a promuovere, del contesto in cui questi ultimi devono trovare pratica attuazione, e della capacità finanziaria dello Stato membro di cui trattasi, tenendo conto in particolare della sua prosperità relativa;

considerando che ai fini dell'attuazione del presente regolamento è opportuno stabilire le modalità che permettono di provvedere alla più stretta associazione della Commissione e degli Stati membri nonché all'occorrenza delle autorità regionali e locali da essi designate;

considerando che occorre definire, sulla base di criteri obiettivi, efficaci metodi di accompagnamento, di valutazione e di controllo degli interventi strutturali della Comunità, che siano in particolare adeguati alle missioni dei diversi Fondi quali precisate dal presente regolamento;

considerando che devono essere fissati i principi per le necessarie disposizioni transitorie nonché per quanto riguarda il cumulo e la sovrapposizione di azioni o misure comunitarie;

considerando che è opportuno prevedere una clausola di riesame;

considerando che è opportuno stabilire in dettaglio nei successivi provvedimenti di attuazione le norme che disciplineranno i singoli Fondi strutturali e stabiliranno le modalità del coordinamento e dell'utilizzazione congiunta dei diversi Fondi strutturali e strumenti comunitari e finalità strutturale;

considerando che la BEI, pur continuando ad assolvere le missioni ad essa affidate dagli articoli 129 e 130 del trattato, contribuirà al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento secondo le modalità stabilite dal proprio statuto.

⁽¹⁾ Nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS). Vedi EUROSTAT «Statistiche rapide per le regioni» del 25 agosto 1986.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

I. OBIETTIVI E MISSIONI DEI FONDI STRUTTURALI

Articolo 1

Obiettivi

L'azione che la Comunità conduce attraverso i Fondi strutturali, attraverso la BEI e attraverso altri strumenti finanziari esistenti va a sostegno del conseguimento degli obiettivi generali di cui agli articoli 130 A e 130 C del trattato onde contribuire al conseguimento dei seguenti cinque obiettivi prioritari:

1. promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo (in appresso denominato «obiettivo n. 1»);
2. riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini d'occupazione e le comunità urbane) gravemente colpite dal declino industriale (in appresso denominato «obiettivo n. 2»);
3. lottare contro la disoccupazione di lunga durata (in appresso denominato «obiettivo n. 3»);
4. facilitare l'inserimento professionale dei giovani (in appresso denominato «obiettivo n. 4»);
5. nella prospettiva della riforma della politica agricola comune,
 - a) accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie,
 - b) promuovere lo sviluppo delle zone rurali
 (in appresso denominati rispettivamente «obiettivo n. 5 a)» e «obiettivo n. 5 b)»).

Articolo 2

Strumenti

1. I Fondi strutturali (FEAOG-Orientamento, FSE e FESR) contribuiscono, ciascuno secondo le norme specifiche che li disciplinano, al conseguimento degli obiettivi 1—5 secondo lo schema d'intervento qui appresso:
 - obiettivo n. 1: FESR, FSE, FEAOG-Orientamento,
 - obiettivo n. 2: FESR, FSE,
 - obiettivo n. 3: FSE,
 - obiettivo n. 4: FSE,
 - obiettivo n. 5 a): FEAOG-Orientamento,
 - 5 b): FEAOG-Orientamento, FSE, FESR.
2. La BEI, pur continuando ad assolvere le missioni ad essa affidate dagli articoli 129 e 130 del trattato, contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 conformemente alle modalità stabilite dal proprio statuto.

3. Gli altri strumenti finanziari esistenti possono intervenire, ciascuno secondo le specifiche disposizioni che li disciplinano, in favore di qualsiasi azione sostenuta da uno o più fondi strutturali ai fini del conseguimento di uno degli obiettivi da 1 a 5. Se del caso, la Commissione adotta le disposizioni necessarie affinché questi strumenti possano contribuire in modo migliore agli obiettivi indicati all'articolo 1.

Articolo 3

Missione dei Fondi

1. Conformemente all'articolo 130 C del trattato, il FESR:

- ha come scopi fondamentali il sostegno degli obiettivi nn. 1 e 2 nelle regioni interessate;
- inoltre, partecipa all'azione dell'obiettivo n. 5 b).

Fra l'altro, esso contribuisce al sostegno:

- a) di investimenti produttivi;
- b) della creazione o dell'ammodernamento di infrastrutture che contribuiscono allo sviluppo o alla riconversione delle regioni interessate;
- c) di iniziative intese a sviluppare il potenziale endogeno delle regioni interessate.

Il FESR contribuisce inoltre al sostegno di studi od esperimenti pilota per lo sviluppo regionale a livello comunitario, segnatamente allorché si tratti di zone frontaliere degli Stati membri.

2. Nell'ambito dell'articolo 123 del trattato e in base alle decisioni adottate o da adottare in virtù dell'articolo 126 del trattato, il FSE:

- sostiene in tutta la Comunità, come compito prioritario, azioni di formazione professionale e incentivi a favore dell'occupazione per lottare contro la disoccupazione di lunga durata (obiettivo n. 3) e per inserire i giovani nella vita professionale (obiettivo n. 4);
- sostiene inoltre l'azione di cui agli obiettivi nn. 1, 2 e 5 b).

Le categorie di persone interessate dal sostegno del FSE sono:

- a) i disoccupati di lunga durata (obiettivo n. 3);
- b) i giovani che hanno finito di frequentare la scuola dell'obbligo a tempo pieno (obiettivo n. 4);
- c) oltre alle categorie di persone di cui alle precedenti lettere a) e b), qualora il FSE contribuisca al finanziamento delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi nn. 1, 2 e 5 b), le azioni di formazione professionale o di incentivi a favore dell'occupazione riguardano segnatamente i disoccupati o le persone che rischiano di

diventare disoccupate, allo scopo di fornire agli interessati le qualifiche professionali atte a favorire la stabilità del livello occupazionale o a sviluppare nuove possibilità di occupazione. Oltre ai disoccupati e alle persone che rischiano di diventare disoccupate, altre categorie di persone possono beneficiare di queste misure conformemente al paragrafo 4.

Il sostegno del FSE tiene conto delle esigenze che si fanno sentire sul mercato del lavoro e delle priorità stabilite nelle politiche comunitarie in materia di occupazione.

3. Nel rispetto dei principi enunciati dall'articolo 39 del trattato, gli interventi del FEAOG-Orientamento mirano in particolare al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) potenziare e riorganizzare le strutture agrarie, comprese quelle della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti agricoli e della pesca, nonché forestali, segnatamente nella prospettiva della riforma della politica agricola comune;
- b) provvedere alla riconversione delle attività agricole e promuovere la ricerca di attività complementari per gli agricoltori;
- c) garantire un equo tenore di vita agli agricoltori;
- d) contribuire allo sviluppo del tessuto sociale delle zone rurali, alla difesa dell'ambiente ed al mantenimento dello spazio rurale (che include la difesa delle risorse naturali dell'agricoltura) nonché alla compensazione degli effetti negativi degli svantaggi naturali sull'agricoltura.

4. Le disposizioni specifiche che disciplinano l'azione di ciascun Fondo a finalità strutturale sono quelle stabilite dalle decisioni di applicazione prese a norma dell'articolo 130 E del trattato. In particolare esse stabiliscono le modalità d'intervento di ciascun Fondo in una delle forme stabilite dall'articolo 5, paragrafo 2, le condizioni di finanziabilità e le aliquote dei contributi. Fatto salvo quanto dispone il paragrafo 5 del presente articolo, esse stabiliscono inoltre le modalità di accompagnamento, di valutazione, di gestione finanziaria e di controllo delle azioni nonché le disposizioni transitorie, rispetto alla normativa vigente, eventualmente necessarie.

5. Il Consiglio, deliberando a norma degli articoli 130 E del trattato, stabilisce le disposizioni necessarie per provvedere al coordinamento tra gli interventi dei singoli, da un lato, e tra gli interventi di questi ultimi, quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro. La Commissione e la BEI stabiliscono di comune accordo le modalità pratiche ai fini del coordinamento dei loro interventi.

Le decisioni d'applicazione cui si fa riferimento nel presente articolo stabiliscono inoltre le disposizioni transitorie relative alle impostazioni integrate decise nell'ambito della normativa vigente.

II. METODO DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI

Articolo 4

Complementarità, partnership, assistenza tecnica

1. L'azione comunitaria è complementare alle azioni nazionali corrispondenti o vi contribuisce. Ciò è il risultato della stretta concertazione tra la Commissione, lo Stato membro interessato e le competenti autorità designate da quest'ultimo a livello nazionale, regionale, locale o altro, i quali agiscono in qualità di partner che perseguono un obiettivo comune. Tale concertazione sarà in appresso denominata «partnership». La partnership è operante in fatto di preparazione, finanziamento, misure di accompagnamento e valutazione delle azioni.

2. In forza delle disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 la Commissione prende iniziative e le misure d'esecuzione necessarie affinché l'azione comunitaria concorra al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e apporti un valore aggiunto alle iniziative nazionali.

3. Nel quadro della partnership, la Commissione può contribuire, secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 4, alla preparazione, all'esecuzione, all'adeguamento degli interventi finanziando studi preparatori ed iniziative di assistenza tecnica sul terreno, di concerto con lo Stato interessato ed eventualmente con le autorità di cui al paragrafo 1.

4. Nel corso della fase preparatoria degli interventi la divisione dei compiti tra la Commissione e gli Stati membri è quella stabilita, per ciascun obiettivo, dagli articoli da 8 ad 11.

Articolo 5

Forme d'intervento

1. L'intervento finanziario dei Fondi strutturali, della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti a livello comunitario avrà luogo secondo forme di finanziamento diversificate in funzione della natura delle operazioni.

2. Quanto ai Fondi strutturali l'intervento finanziario assume una delle seguenti forme:

- a) cofinanziamento di programmi operativi;
- b) cofinanziamento di un regime di aiuti nazionale, compresi i rimborsi;
- c) concessione di sovvenzioni globali, gestite in genere da un intermediario, designato dallo Stato membro con l'accordo della Commissione, e da esso suddivise in singole sovvenzioni da erogarsi ai beneficiari finali;
- d) cofinanziamento di progetti appropriati, compresi i rimborsi;

- e) sussidi all'assistenza tecnica e agli studi preparatori all'apprestamento degli interventi.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e in cooperazione con il Parlamento europeo, può decidere altre forme d'intervento dello stesso tipo.

3. L'intervento finanziario della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti ha luogo in particolare in una delle seguenti forme e nel rispetto delle specifiche disposizioni che disciplinano il funzionamento di questi strumenti:

- prestiti o altre forme di cofinanziamento di investimenti determinati;
- prestiti globali;
- cofinanziamento dell'assistenza tecnica o di studi preparatori all'elaborazione delle azioni;
- garanzie.

4. I contributi comunitari combinano, in modo appropriato, gli interventi in forma di sovvenzioni e di prestiti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 nell'intento di rendere ottimale l'effetto trainante delle risorse di bilancio utilizzate, ricorrendo alle tecniche d'ingegneria finanziaria esistenti.

5. Un programma operativo ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è un insieme organico di azioni pluriennali per la cui esecuzione si può far ricorso a uno o più Fondi, ad uno o più degli altri strumenti finanziari esistenti ed alla BEI.

All'attuazione di un programma operativo che implichi l'intervento di più Fondi e/o di più altri strumenti finanziari si può dar luogo attraverso un approccio integrato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5.

I programmi operativi sono intrapresi su iniziativa degli Stati membri o della Commissione, di concerto con lo Stato membro interessato.

Articolo 6

Misure di accompagnamento e valutazione

1. L'azione comunitaria è oggetto di misure di accompagnamento volte ad assicurare la realizzazione effettiva degli impegni presi nel quadro degli obiettivi definiti dagli articoli 130 A e 130 C del trattato. Tali misure permettono, se necessario, di riorientare l'azione a partire dalle necessità emerse nel corso dell'esecuzione.

La Commissione sottopone periodicamente ai comitati di cui all'articolo 17 relazioni sullo svolgimento delle azioni.

2. Al fine di valutare l'efficacia degli interventi strutturali, l'azione comunitaria è oggetto di una valutazione ex-ante e

ex-post volta a verificare il suo impatto con riferimento agli obiettivi di cui all'articolo 1 e ad analizzare le sue incidenze su problemi strutturali specifici.

3. Le modalità delle misure di accompagnamento e della valutazione dell'azione comunitaria sono fissate dalle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 e, per quanto concerne la BEI, dalle disposizioni statutarie che ne regolano il funzionamento.

Articolo 7

Compatibilità e controllo

1. Le azioni che sono oggetto di un finanziamento da parte dei Fondi strutturali o di un intervento della BEI o di un altro strumento finanziario esistente debbono essere conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti emanati in base a questi ultimi nonché alle politiche comunitarie, comprese quelle concernenti le regole di concorrenza, la stipulazione di contratti di appalti pubblici e la protezione dell'ambiente.

2. Fatte salve le disposizioni del regolamento finanziario, le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, precisano le regole armonizzate volte a rafforzare i controlli degli interventi strutturali. Tali disposizioni sono adattate alla natura particolare delle operazioni finanziarie in questione. Le procedure di controllo relative alle operazioni della BEI sono precisate dal suo statuto.

III. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI OBIETTIVI SPECIFICI

Articolo 8

Obiettivo n. 1

1. Le regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono regioni NUTS del livello II, il cui PIL pro capite risulta, in base ai dati degli ultimi tre anni, inferiore al 75 % della media comunitaria.

Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i dipartimenti francesi d'Oltremare ed altre regioni il cui PIL pro capite si avvicina a quello delle regioni indicate al primo comma e che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1.

2. L'elenco delle regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 è contenuto nell'allegato.

3. L'elenco delle regioni è valido per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Prima della scadenza di tale periodo la Commissione riesamina l'elenco in tempo utile affinché il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotti un nuovo elenco valido per il periodo successivo alla scadenza dei cinque anni.

4. Gli Stati membri presentano alla Commissione i loro programmi di sviluppo regionale. Tali programmi contengono in particolare:

- la descrizione delle linee principali scelte per lo sviluppo regionale e delle relative azioni;
- indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi strutturali, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione dei programmi.

Gli Stati membri possono presentare un programma globale di sviluppo regionale per tutte le loro regioni incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2 purché questo programma comporti gli elementi di cui al primo comma.

Gli Stati membri presentano per le regioni in questione anche i programmi di cui all'articolo 10, paragrafo 2 e le iniziative previste dall'articolo 11, paragrafo 1, includendo inoltre i dati relativi alle iniziative di cui all'articolo 11, paragrafo 1 che costituiscono, ai sensi della normativa comunitaria, un diritto per i beneficiari.

Per accelerare l'esame delle domande e l'attuazione degli interventi, gli Stati membri possono unire ai loro programmi le richieste di programmi operativi compresi nei medesimi.

5. La Commissione valuta i programmi e le azioni proposte nonché gli altri elementi di cui al paragrafo 4 in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base di tutti i programmi e di tutte le azioni di cui al paragrafo 4, nell'ambito della partnership prevista dall'articolo 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari, secondo le procedure previste all'articolo 17.

Il quadro comunitario di sostegno comprende in particolare:

- le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario;
- le forme d'intervento;
- il programma indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza;
- la durata di tali interventi.

Il quadro comunitario di sostegno garantisce il coordinamento di tutti gli interventi strutturali comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi di cui all'articolo 1 all'interno di una regione determinata.

Il quadro comunitario di sostegno può, all'occorrenza, essere modificato e adattato su iniziativa dello Stato membro o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati registrati durante l'attuazione delle azioni in questione.

A richiesta debitamente giustificata dello Stato membro interessato, la Commissione adotta i quadri comunitari particolari di sostegno per uno o più programmi di cui al paragrafo 4.

6. Gli interventi relativi all'obiettivo n. 1 assumono, prevalentemente, la forma di programmi operativi.

7. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.

Articolo 9

Obiettivo n. 2

1. Le zone industriali in declino interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 riguardano alcune regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini di occupazione e comunità urbane).

2. Le zone di cui al paragrafo 1 debbono corrispondere o appartenere ad una unità territoriale del livello NUTS III che soddisfino a ciascuno dei criteri seguenti:

- a) il tasso medio di disoccupazione dev'essere superiore alla media comunitaria registrata negli ultimi tre anni;
- b) rispetto all'occupazione complessiva, il tasso di occupazione nel settore industriale dev'essere superiore alla media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1975;
- c) il livello occupazionale nel settore industriale rispetto all'anno di riferimento di cui alla lettera b) deve risultare in regresso.

L'intervento comunitario, fatte salve le disposizioni di cui al seguente paragrafo 4, può estendersi anche:

- a zone contigue che soddisfano i suddetti criteri a), b) e c);
- a comunità urbane caratterizzate da un tasso di disoccupazione superiore di almeno il 50% alla media comunitaria e che hanno registrato un regresso notevole nell'occupazione nel settore industriale;
- ad altre zone che nel corso degli ultimi tre anni hanno subito o che attualmente subiscono o rischiano di subire perdite occupazionali di rilievo in settori industriali determinanti per il loro sviluppo economico con un conseguente serio aggravamento della disoccupazione in dette zone.

3. Sin dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione adotta un primo elenco delle zone di cui al paragrafo 1, seguendo la procedura prevista dall'articolo 17 e sulla base delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 2.

4. Nel redigere l'elenco e nel definire il quadro comunitario di sostegno di cui al seguente paragrafo 9, la Commissione provvede a garantire una reale concentrazione degli interventi sulle zone più gravemente colpite e nell'ambito geografico più appropriato, tenendo conto della situazione particolare delle zone interessate. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni che possono aiutarla in questo compito.

5. Berlino può beneficiare del contributo a titolo del presente obiettivo.

6. La Commissione rivede periodicamente l'elenco delle zone beneficiarie. Tuttavia i contributi concessi dalla Comunità nell'ambito dell'obiettivo n. 2 a favore delle varie zone contenute nell'elenco sono programmati ed erogati su base triennale.

7. Dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento i criteri definiti al paragrafo 2 possono essere modificati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

8. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i loro programmi di riconversione regionale e sociale che contengono in particolare:

- la descrizione delle linee principali scelte per la riconversione delle zone in questione e delle relative misure;
- indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione dei programmi.

Per accelerare l'esame delle domande e l'attuazione degli interventi, gli Stati membri possono unire ai loro programmi le richieste di programmi operativi compresi nei medesimi.

9. La Commissione valuta i programmi proposti in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce nell'ambito della partnership prevista dall'articolo 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno alla riconversione per gli interventi strutturali comunitari, avendo cura di seguire le procedure di cui all'articolo 17.

Il quadro comunitario di sostegno comprende in particolare:

- le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario;
- le forme d'intervento;
- il programma indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza;
- la durata di tali interventi.

Il quadro comunitario di sostegno può, all'occorrenza, essere modificato e adattato su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati osservati nel corso della realizzazione delle azioni in questione.

10. Gli interventi relativi all'obiettivo n. 2 assumono, prevalentemente, la forma di programmi operativi.

11. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.

Articolo 10

Obiettivi nn. 3 e 4

1. La Commissione fissa secondo la procedura prevista dall'articolo 17, in base al presente regolamento e nel quadro delle disposizioni esecutive del presente regolamento, orientamenti globali per un periodo pluriennale che contengono e precisano le scelte e i criteri comunitari relativi alla lotta contro la disoccupazione di lunga durata (obiettivo n. 3) e all'inserimento professionale dei giovani (obiettivo n. 4).

2. Gli Stati membri interessati sottopongono alla Commissione i programmi relativi ad azioni di lotta contro la disoccupazione di lunga durata (obiettivo n. 3) e all'inserimento professionale dei giovani (obiettivo n. 4), per i quali chiedono un sostegno comunitario. Tali programmi contengono in particolare:

- informazioni sulla politica dell'occupazione e del mercato del lavoro attuata a livello nazionale;
- indicazioni sulle azioni prioritarie, per le quali chiedono un sostegno comunitario, previste di regola per un periodo pluriennale determinato a favore della popolazione interessata dagli obiettivi n. 3 e n. 4 e che siano coerenti con gli orientamenti globali definiti dalla Commissione;
- indicazioni sull'utilizzazione dei contributi del FSE prevista nell'ambito della realizzazione dei programmi, all'occorrenza in combinazione con interventi della BEI o di altri strumenti comunitari di finanziamento esistenti.

Per accelerare l'esame delle domande e l'attuazione degli interventi, gli Stati membri possono unire ai loro programmi le richieste di programmi operativi compresi nei medesimi.

3. La Commissione valuta i programmi proposti in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con gli orientamenti globali da essa definiti e le disposizioni e politiche di cui agli articoli 6 e 7. Essa fissa per

ciascun Stato membro e per i singoli programmi che le vengono presentati, nell'ambito della partnership di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno alla realizzazione degli obiettivi n. 3 e n. 4, secondo le procedure previste all'articolo 17.

Il quadro comunitario di sostegno indica in particolare:

- le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario a favore della popolazione interessata dagli obiettivi n. 3 e n. 4;
- le forme d'intervento;
- il programma indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza;
- la durata di tali interventi.

Il quadro comunitario di sostegno può all'occorrenza essere modificato e adattato, su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati registrati durante l'attuazione delle azioni in questione.

4. Gli interventi relativi agli obiettivi n. 3 e n. 4 assumono, prevalentemente, la forma di programmi operativi.
5. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.

Articolo 11

Obiettivo n. 5

1. Le modalità di attuazione delle azioni connesse con l'accelerazione dell'adattamento delle strutture agricole (obiettivo n. 5 a)) sono decise nel quadro delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5.

2. Le zone ammissibili al contributo a titolo dell'obiettivo n. 5 b) saranno selezionate, conformemente alla procedura prevista all'articolo 17, tenendo conto segnatamente del loro grado di sviluppo rurale, in base al numero delle persone occupate in agricoltura, del loro livello di sviluppo economico e agricolo, della loro situazione periferica e della loro sensibilità all'evoluzione del settore agricolo, in particolare nella prospettiva della riforma della politica agricola comune.

Questi criteri saranno precisati nel contesto delle disposizioni adottate in virtù dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5.

3. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione i loro programmi di sviluppo delle zone rurali, che contengono in particolare:

- la descrizione delle principali linee riguardanti lo sviluppo delle zone rurali e delle relative azioni;
- l'indicazione dell'utilizzazione dei contributi dei diversi Fondi strutturali, della BEI e degli altri strumenti finanziari, prevista nell'ambito della realizzazione dei programmi;
- l'articolazione, se del caso, con le conseguenze della riforma della politica agricola comune.

Per accelerare l'esame delle domande e l'attuazione degli interventi degli Stati membri possono unire ai loro programmi le richieste di programmi operativi compresi nei medesimi.

La Commissione valuta i programmi proposti in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento nonché con le disposizioni e le politiche di cui agli articoli 6 e 7. Essa stabilisce, nell'ambito della partnership di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno allo sviluppo rurale, avendo cura di seguire le procedure previste dall'articolo 17.

Il quadro comunitario di sostegno comprende in particolare:

- le linee prioritarie di sviluppo scelte per l'intervento comunitario;
- le forme di intervento;
- il programma indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza;
- la durata di questi interventi.

Il quadro comunitario di sostegno può, all'occorrenza, essere modificato e adattato su iniziativa dello Stato membro interessato o dalla Commissione di concerto con quest'ultimo, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati osservati nel corso della realizzazione delle azioni in questione.

Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono precisate dalle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.

4. L'intervento assume prevalentemente forma di cofinanziamento degli aiuti nazionali e dei programmi operativi.

5. Le azioni finanziabili col concorso dei diversi Fondi strutturali che debbono contribuire all'obiettivo n. 5 sono precisate dall'articolo 3, paragrafi 4 e 5. Per quanto riguarda il FEAOG-Orientamento, tali disposizioni distinguono, da un lato, le misure da finanziare ai fini dell'adattamento delle strutture agricole (obiettivo n. 5 a)) e, dall'altro, ai fini dello sviluppo delle zone rurali (obiettivo n. 5 b)).

IV. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 12

Risorse dei Fondi strutturali e concentrazione

1. Nel quadro delle previsioni pluriennali di bilancio la Commissione presenta, ogni anno, una proiezione su cinque anni degli stanziamenti necessari per l'insieme dei tre Fondi strutturali. Tale proiezione è accompagnata da una ripartizione indicativa, per obiettivo, degli stanziamenti d'impegno. Al momento dell'elaborazione di ciascun progetto preliminare di bilancio, la Commissione tiene conto, per la dotazione dei Fondi strutturali, della ripartizione indicativa per obiettivo.

2. Gli stanziamenti d'impegno per i Fondi strutturali saranno raddoppiati in termini reali nel 1993 rispetto al 1987. Oltre ai mezzi previsti per l'esercizio 1988 (7 700 milioni), gli importi dell'aumento annuale degli stanziamenti di impegno a tal fine ammontano a 1,3 miliardi di ECU annualmente dal 1989 al 1992 per raggiungere l'importo di 12,9 miliardi di ECU nel 1992 (prezzi 1988). Lo sforzo sarà proseguito nel 1993 per giungere al raddoppio.

A questi importi si aggiungono quelli necessari per gli aiuti al reddito degli agricoltori e per il ritiro delle terre dalla produzione, nei limiti di un ammontare massimo rispettivamente di 300 e 150 milioni di ECU nel 1992 (prezzi 1988).

3. Sarà fatto uno sforzo significativo di concentrazione delle risorse di bilancio a favore delle regioni in ritardo in termini di sviluppo economico che sono interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1.

I contributi dei Fondi strutturali (stanziamenti di impegno) a favore di queste regioni saranno raddoppiati in termini reali entro il 1992. Tutte le azioni svolte a titolo degli obiettivi dal n. 1 al n. 5 a favore delle regioni dell'obiettivo n. 1 saranno contabilizzate a tal fine.

4. La Commissione si adopererà affinché, nell'ambito degli stanziamenti complementari a favore delle regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1, venga fatto uno sforzo particolare per le regioni meno prospere.

5. Il FESR potrà destinare all'obiettivo n. 1 fino all'80 % delle proprie risorse.

6. Allo scopo di facilitare la programmazione degli interventi nelle regioni interessate, la Commissione stabilisce, a titolo indicativo, per un periodo di cinque anni, la ripartizione per ciascuno Stato membro dell'85 % degli stanziamenti d'impegno del FESR.

Questa ripartizione è basata sui criteri socio-economici che determinano l'ammissibilità delle regioni e delle zone ai fini di

un intervento del FESR conformemente agli obiettivi nn. 1, 2 e 5 b) garantendo nel contempo che l'obiettivo consistente nel raddoppiare gli stanziamenti per le regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1 assumerà la forma di un incremento sostanziale dell'intervento in queste regioni, in particolare in quelle più svantaggiate.

Articolo 13

Diversificazione dei tassi d'intervento

1. I tassi del contributo comunitario al finanziamento delle azioni variano in funzione delle seguenti considerazioni:

- la gravità dei problemi specifici, in particolare regionali o sociali, cui le azioni si riferiscono;
- la capacità finanziaria dello Stato membro interessato, tenendo segnatamente conto della sua prosperità relativa;
- l'interesse particolare delle azioni dal punto di vista comunitario;
- l'interesse particolare delle azioni dal punto di vista regionale;
- le caratteristiche proprie dei tipi d'azione in questione.

2. Questa diversificazione tiene conto dell'articolazione prevista tra sovvenzioni e prestiti erogati di cui all'articolo 5, paragrafo 4.

3. I tassi del contributo comunitario concesso nell'ambito dei vari Fondi per la realizzazione degli obiettivi enunciati all'articolo 1 dovranno rispettare i seguenti limiti:

- il 75 % al massimo del costo complessivo e, in genere, almeno il 50 % della presa a carico di autorità pubbliche per le misure a favore delle regioni che possono beneficiare di un intervento legato all'obiettivo n. 1;
- il 50 % al massimo del costo complessivo e, in genere, almeno il 25 % della spesa a carico delle autorità pubbliche per le misure a favore delle altre regioni.

I tassi d'intervento minimi di cui al primo comma non valgono per gli investimenti che costituiscono fonte di introiti.

4. Gli studi preparatori e gli interventi di assistenza tecnica decisi su iniziativa della Commissione possono in casi eccezionali beneficiare di un contributo comunitario pari al 100 % del costo complessivo.

5. Le modalità di applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo, comprese quelle concernenti la partecipazione pubblica alle azioni considerate, nonché i tassi

applicati agli investimenti che costituiscono fonte di introiti, sono precisate nelle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.

V. ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 14

Cumulo e sovrapposizione

1. Una misura o un'azione individuale può beneficiare, per un periodo determinato, soltanto del contributo di un Fondo strutturale alla volta.
2. Una misura o un'azione individuale può beneficiare del contributo di un Fondo strutturale di un altro strumento finanziario per l'esecuzione di uno solo degli obiettivi dell'articolo 1 alla volta.
3. Le modalità relative al cumulo e alla sovrapposizione sono precisate nelle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.

Articolo 15

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento delle azioni pluriennali approvate dal Consiglio o dalla Commissione sulla base della normativa dei Fondi strutturali in vigore prima dell'adozione del regolamento stesso.
2. Le richieste di contributi dei Fondi strutturali a favore di azioni pluriennali presentate prima dell'adozione del presente regolamento vengono esaminate e approvate dalla Commissione sulla base della normativa dei Fondi in vigore prima dell'adozione del presente regolamento.
3. Le nuove richieste di contributi dei Fondi strutturali a favore di una azione pluriennale, presentate dopo l'adozione del presente regolamento o prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, vengono esaminate sulla base delle disposizioni del presente regolamento. L'eventuale concessione del contributo comunitario avviene secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa in vigore al momento dell'approvazione della domanda.
4. Le richieste di contributi dei Fondi strutturali a favore di azioni non pluriennali presentate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni d'applicazione di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, vengono esaminate e approvate sulla base della normativa dei Fondi strutturali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Le disposizioni del presente regolamento relative alla definizione, da parte degli Stati membri, di piani e di

programmi operativi sono oggetto di una attuazione progressiva, stabilita nelle disposizioni transitorie di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, secondo le regole applicate in modo non discriminatorio a tutti gli Stati membri. La Commissione coadiuva quest'opera di attuazione, in particolare mediante le misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 precisano le eventuali disposizioni transitorie specifiche relative all'applicazione di questo articolo, comprese disposizioni che consentano di non interrompere l'aiuto agli Stati membri in attesa della stesura dei piani e programmi operativi secondo il nuovo sistema, e di applicare dal 1° gennaio 1989 aliquote più elevate a tutti gli interventi.

Articolo 16

Relazione

Nel quadro degli articoli 130 A e 130 B del trattato, anteriormente al 1° novembre di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione che il presente regolamento ha ricevuto nel corso dell'anno precedente.

Nella relazione la Commissione indica in particolare i progressi conseguiti nel raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e nella concentrazione degli interventi ai sensi dell'articolo 12.

Articolo 17

Comitati

1. Nell'attuazione del presente regolamento la Commissione è assistita da tre comitati competenti rispettivamente per gli obiettivi:
 - n. 1 e n. 2:
 - comitato consultivo composto da rappresentanti degli Stati membri;
 - n. 3 e n. 4:
 - comitato dell'articolo 124 del trattato CEE;
 - n. 5 a) e n. 5 b):
 - comitato di gestione composto da rappresentanti degli Stati membri.
2. Le disposizioni che precisano le modalità relative al funzionamento dei comitati di cui al paragrafo 1, nonché le misure relative ai compiti dei comitati nel quadro della gestione dei Fondi, sono emanate in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

vigore. Esso si pronuncia sulla proposta secondo la procedura prevista all'articolo 130 D del trattato.

*Articolo 18**Articolo 20***Attuazione****Entrata in vigore**

L'attuazione del presente regolamento compete alla Commissione.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Articolo 19

Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 3, il regolamento è d'applicazione alla stessa data.

Clausola di riesame

La data di entrata in vigore può essere prorogata dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione al fine di tener conto dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.

Su proposta della Commissione, il Consiglio riesamina il presente regolamento entro cinque anni dalla sua entrata in

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

*ALLEGATO***REGIONI INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO N. 1**

SPAGNA:	Andalucía, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Canarias, Murcia.
FRANCIA:	Dipartimenti francesi d'Oltremare (DOM), Corsica.
GRECIA:	L'intero paese.
IRLANDA:	L'intero paese.
ITALIA:	Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
PORTOGALLO:	L'intero paese.
REGNO UNITO:	Irlanda del Nord.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2053/88 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1988

relativo ad un contributo finanziario a favore del Portogallo per un programma specifico di sviluppo industriale (PEDIP)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il Parlamento europeo, nel dicembre 1987, ha approvato all'unanimità un programma integrato di sviluppo a favore del Portogallo, in cui si dichiara che la Comunità deve adoperarsi per sostenere i progetti di sviluppo economico attuati dal Portogallo, tra l'altro nei settori industriali, e in particolare delle piccole e medie imprese, per rafforzarne la produttività, salvaguardare l'occupazione e promuovere la formazione professionale;

considerando che il Portogallo e la Commissione hanno elaborato, in stretta collaborazione, un programma di ammodernamento dell'industria nel Portogallo (qui di seguito denominato «PEDIP») che comporta un pacchetto di provvedimenti, anche di formazione professionale, intesi a promuovere lo sviluppo di detta industria;

considerando che il PEDIP dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi della Comunità nel settore della coesione economica e sociale, secondo quattro orientamenti prioritari di sviluppo dell'industria portoghese;

considerando che il Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles nei giorni 11 e 12 febbraio 1988 ha sancito il principio del contributo comunitario a favore del PEDIP; che il Consiglio europeo ha riconosciuto in particolare il principio di assegnare al PEDIP, oltre agli interventi dei Fondi strutturali e ai prestiti comunitari, risorse di bilancio supplementari a concorrenza di 500 milioni di ECU per il periodo 1988 - 1992;

considerando che è opportuno emanare disposizioni per l'impiego di dette risorse supplementari;

considerando che, per snellire la gestione di dette risorse che dovrebbe essere affidata alla Commissione, quest'ultima

applicherà le disposizioni del caso relative ai tassi d'intervento comunitario, alle modalità d'impegno, pagamento e ricupero dei contributi comunitari nonché al controllo delle azioni oggetto di detti contributi;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione a tale uopo richiesti, diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito, per una durata di cinque anni, un programma di ammodernamento dell'industria portoghese (qui di seguito denominato «PEDIP»), che comporta un pacchetto di provvedimenti, anche di formazione professionale, intesi a promuovere lo sviluppo di detta industria.

2. Il contributo finanziario del bilancio comunitario alla realizzazione del PEDIP viene realizzato, oltre che con l'intervento dei Fondi strutturali, con risorse supplementari pari ad un importo medio di 100 milioni di ECU all'anno (prezzi 1988) durante gli esercizi 1988 - 1992.

L'utilizzazione di dette risorse supplementari ha luogo conformemente al presente regolamento.

Articolo 2

Le risorse supplementari di cui all'articolo 1 vengono utilizzate a favore della realizzazione del PEDIP, al fine di:

- accelerare il rafforzamento delle infrastrutture di base a favore dell'industria (orientamento prioritario n. 1),
- rafforzare le basi di formazione professionale iniziale e permanente per le professioni industriali (orientamento prioritario n. 2),
- finanziare gli investimenti produttivi (orientamento prioritario n. 3),
- incrementare la produttività (orientamento prioritario n. 4),

o in modo autonomo, oppure per completare gli interventi di uno o più Fondi strutturali, sempre a favore di misure che rientrino in almeno uno di detti orientamenti prioritari di sviluppo.

Nella gestione di queste risorse, è data priorità alle azioni che rientrano nell'orientamento n. 3 o nell'orientamento n. 4.

⁽¹⁾ GU n. C 120 del 7. 5. 1988, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 167 del 27. 6. 1988.

⁽³⁾ Parere reso il 2 giugno 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Articolo 3

Sulla base di una concertazione tra la Repubblica portoghese e la Commissione:

- 1) la Repubblica portoghese presenta alla Commissione richieste miranti ad ottenere il sostegno finanziario della Comunità per i provvedimenti di cui all'articolo 2. Dette richieste sono corredate di tutte le informazioni necessarie alla verifica della conformità dei provvedimenti al presente regolamento, agli obiettivi del PEDIP e alle politiche della Comunità nonché delle previsioni finanziarie e degli scadenziari indicativi per lo svolgimento dei lavori e l'effettuazione dei pagamenti corrispondenti.
- 2) La Commissione esamina dette richieste per accertarsi che siano conformi al presente regolamento e che si articolino in modo soddisfacente nel contesto generale degli interventi strutturali a favore del Portogallo e decide circa il contributo delle risorse supplementari di cui all'articolo 1; essa comunica tali decisioni al comitato di cui all'articolo 8.

Articolo 4

Per la gestione delle risorse supplementari di cui all'articolo 1, ed in funzione della natura del provvedimento, la Commissione applica le disposizioni del caso relative al tasso di intervento comunitario, alle modalità in materia di impegno, pagamento e riscossione dei contributi comunitari nonché al controllo delle azioni oggetto di detti contributi.

Il tasso di finanziamento comunitario mediante risorse di bilancio, per quanto riguarda le azioni selezionate nel quadro del PEDIP, non deve superare il 75 % del costo globale del provvedimento, a prescindere dalla forma dei contributi finanziari.

Gli studi preliminari, le azioni pilota e le misure di assistenza tecnica intrapresi su iniziativa della Commissione possono essere finanziati dalla Comunità a concorrenza del 100 % del costo totale.

Articolo 5

Le misure oggetto di un finanziamento a norma del presente regolamento debbono essere conformi alle disposizioni dei trattati e degli atti emanati in virtù dei medesimi, nonché agli obiettivi delle politiche comunitarie, in particolare per quanto riguarda le norme sulla concorrenza, la stipulazione dei pubblici appalti e la tutela dell'ambiente.

Articolo 6

La Commissione è tenuta costantemente informata circa l'esecuzione dei provvedimenti che beneficiano del contributo comunitario nel quadro del PEDIP.

La Repubblica portoghese adotta tutti i provvedimenti necessari per agevolare i controlli effettuati dalla Commis-

sione sulle operazioni svolte nell'ambito del PEDIP, fatti salvi i controlli organizzati dalla Repubblica portoghese stessa o a norma degli articoli 206 bis e 209 del trattato.

Detti controlli possono assumere la forma di indagini o di verifiche in loco.

Articolo 7

Ogni anno, per il periodo di cui all'articolo 1, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, fissa i propri orientamenti generali per l'attuazione dei provvedimenti relativi agli orientamenti di sviluppo di cui all'articolo 2.

Detti orientamenti vengono pubblicati, per conoscenza, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo qui di seguito denominato «comitato», composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, sono applicabili le seguenti disposizioni:

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figurì a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 9

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esecuzione del presente regolamento anteriormente al 1° giugno 1990, per il periodo trascorso, e una relazione finale sul PEDIP al più tardi alla fine del 1993. Dette relazioni vertono in particolare su tutte le iniziative di sviluppo intraprese, ne riferiscono le spese sostenute e ne valutano gli effetti.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1988

relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità

(88/376/CEE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 199 e 201,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 171, paragrafo 1 e l'articolo 173,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la decisione 85/257/CEE, Euratom del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dall'atto unico europeo, ha aumentato all'1,4 % il limite, per ciascuno Stato membro, dell'aliquota applicata all'imponibile uniforme dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in precedenza fissata all'1 % con decisione del Consiglio del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità ⁽⁵⁾, in seguito chiamata «decisione del 21 aprile 1970»;

considerando che il limite dell'1,4 % si è dimostrato insufficiente a garantire la copertura delle previsioni di spesa della Comunità;

considerando le nuove prospettive aperte alla Comunità dall'atto unico europeo; che l'articolo 8A del trattato che istituisce la Comunità economica europea prevede il completamento del mercato interno entro il 31 dicembre 1992;

considerando che la Comunità deve disporre di entrate stabili e garantite che le consentano di risanare l'attuale situazione e di realizzare le politiche comuni; che tali entrate devono basarsi sulle spese che sono state giudicate necessarie a tal fine e che sono state fissate nelle prospettive finanziarie dell'accordo interistituzionale tra Parlamento Consiglio e Commissione, che prende effetto il 1° luglio 1988;

considerando le conclusioni del Consiglio europeo riunitosi l'11, 12 e 13 febbraio 1988 a Bruxelles;

considerando che in base a dette conclusioni la Comunità potrà disporre entro il 1992 di un importo massimo di risorse proprie pari all'1,2 % del totale dei prodotti nazionali lordi dell'anno ai prezzi del mercato, in seguito chiamato «PNL», degli Stati membri;

considerando che, per osservare questo massimale, l'importo totale delle risorse proprie messe a disposizione dalla Comunità per il periodo dal 1988 al 1992 non può superare per nessun anno una determinata percentuale della somma dei PNL della Comunità per l'anno considerato; che questa percentuale corrisponderà all'applicazione dei principi di base stabiliti per l'aumento delle spese comunitarie nelle conclusioni del Consiglio europeo riguardante la disciplina di bilancio e la gestione del bilancio, con un margine di sicurezza dello 0,03 % del PNL comunitario per far fronte alle spese impreviste;

considerando che un massimale globale dell'1,30 % del PNL degli Stati membri è fissato per gli stanziamenti di impegno e

⁽¹⁾ GU n. C 102 del 16. 4. 1988, pag. 8.

⁽²⁾ Parere reso il 15 giugno 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 175 del 4. 7. 1988.

⁽⁴⁾ GU n. L 128 del 14. 5. 1985, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 19.

che occorre garantire un'ordinata evoluzione degli stanziamenti di impegno e degli stanziamenti di pagamento;

considerando che questi massimali dovrebbero venir applicati fino a che la presente decisione sarà modificata;

considerando che, per far coincidere meglio le risorse versate da ciascuno Stato membro con la rispettiva capacità contributiva, bisogna modificare e ampliare la composizione delle risorse proprie della Comunità; che bisogna a tale scopo:

- fissare all'1,4% l'aliquota massima da applicare all'imponibile uniforme dell'imposta sul valore aggiunto di ogni Stato membro, ridotta eventualmente al 55% del suo PNL;
- introdurre una risorsa propria complementare intesa a garantire l'equilibrio del bilancio fra entrate e uscite, basata sulla somma del PNL degli Stati membri; all'uopo il Consiglio adotterà una direttiva relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato;

considerando che è opportuno includere nelle risorse proprie comunitarie i dazi doganali sui prodotti che rientrano nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 1984 relative alla correzione degli squilibri di bilancio restano applicabili per tutta la validità della presente decisione; che il meccanismo di compensazione attuale deve tuttavia essere adattato per tener conto della riduzione della base imponibile dell'IVA e dell'introduzione di una risorsa complementare e che deve prevedere un finanziamento della correzione sulla base di un criterio PNL; che questo adeguamento dovrà garantire che la parte del Regno Unito nelle risorse IVA sia sostituita con la parte dei pagamenti del Regno Unito a titolo della terza e quarta risorsa (rispettivamente quella proveniente dall'IVA e quella proveniente dal PNL) e che per un dato anno, l'effetto derivante per il Regno Unito dalla limitazione della base imponibile IVA e dall'introduzione della quarta risorsa e non compensato da questo cambiamento sia corretto mediante un adeguamento della compensazione dell'anno considerato; che i contributi della Spagna e del Portogallo dovranno essere ridotti secondo le disposizioni previste agli articoli 187 e 374 dell'atto di adesione del 1985;

considerando che occorre fare in modo che gli squilibri di bilancio siano corretti affinché essi non incidano sulle risorse proprie disponibili per le politiche della Comunità;

considerando che le conclusioni del Consiglio europeo dell'11, 12 e 13 febbraio 1988 hanno previsto la creazione nel bilancio comunitario di una riserva monetaria, di seguito chiamata «riserva monetaria FEAOG», destinata a compensare le conseguenze di variazioni sensibili ed impreviste della parità fra l'ECU e il dollaro sulle spese del Fondo europeo

agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia; che questa riserva dovrà formare oggetto di disposizioni specifiche;

considerando che è opportuno prevedere disposizioni che permettano di garantire la transizione dal regime instaurato con la decisione 85/257/CEE, Euratom a quello che deriverà dalla presente decisione;

considerando che il Consiglio europeo dell'11, 12 e 13 febbraio 1988 ha previsto che la presente decisione prenda effetto dal 1° gennaio 1988,

HA ADOTTATO LE PRESENTI DISPOSIZIONI, DI CUI RACCOMANDA L'ADOZIONE AGLI STATI MEMBRI:

Articolo 1

Le risorse proprie sono attribuite alle Comunità per garantire il finanziamento del loro bilancio secondo le modalità fissate agli articoli che seguono.

Salve restando le altre entrate, il bilancio delle Comunità è integralmente finanziato da risorse proprie delle Comunità.

Articolo 2

1. Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti:

- a) dai prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi non membri nel quadro della politica agricola comune, nonché contributi ed altri dazi previsti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;
- b) dai dazi della tariffa doganale comune ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni della Comunità sugli scambi con i paesi non membri e dazi doganali sui prodotti rientranti nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;
- c) dall'applicazione di un'aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, all'imponibile IVA determinato in modo uniforme per gli Stati membri secondo regole comunitarie; tuttavia l'imponibile di uno Stato membro da prendere in considerazione ai fini della presente decisione non può superare il 55% del PNL;
- d) dall'applicazione di un'aliquota, che sarà determinata nel quadro della procedura di bilancio, tenuto conto di tutte le altre entrate, alla somma dei PNL di tutti gli Stati membri, stabiliti secondo norme comunitarie che saranno oggetto di una direttiva da adottare in base all'articolo 8, paragrafo 2 della presente decisione.

2. Costituiscono inoltre risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti da altre imposte eventualmente istituite, nel quadro di una politica comune, conformemente al trattato che istituisce la Comunità economica europea o al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a condizione che sia stata portata a termine la procedura dell'articolo 201 del trattato che istituisce la Comunità economica europea o dell'articolo 173 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

3. Gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 10 % degli importi da versare a norma del paragrafo 1, lettere a) e b).

4. L'aliquota uniforme di cui al paragrafo 1 lettera c) corrisponde all'aliquota così calcolata:

a) applicazione dell'1,4 % alla base imponibile IVA per gli Stati membri

b) a deduzione dell'importo lordo della compensazione di riferimento di cui all'articolo 4, punto 2). L'importo lordo è l'importo della compensazione adattato, poiché il Regno Unito non parteciperà al finanziamento della propria compensazione e la parte della Repubblica federale di Germania è ridotta di un terzo. Esso è calcolato come se l'importo della compensazione di riferimento fosse finanziato dagli Stati membri secondo le rispettive basi imponibili IVA stabilite conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c). Per il 1988, l'importo lordo della compensazione di riferimento sarà ridotto di 780 milioni di ECU.

5. L'aliquota fissata al paragrafo 1, lettera d) è applicabile al PNL di ogni Stato membro.

6. Se all'inizio dell'esercizio il bilancio non è stato adottato, restano applicabili fino all'entrata in vigore delle nuove aliquote, l'aliquota uniforme IVA e l'aliquota applicabile al PNL degli Stati membri fissate in precedenza salve restando eventuali disposizioni che dovessero essere adottate conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 in seguito alla creazione di una riserva monetaria FEAOG nel bilancio.

7. In deroga al paragrafo 1, lettera c), se al 1° gennaio dell'esercizio in questione, le regole relative al calcolo della base uniforme per la determinazione dell'IVA non sono ancora applicate in tutti gli Stati membri, il contributo finanziario che uno Stato membro che non applica ancora detta base uniforme deve versare nel bilancio delle Comunità in sostituzione dell'IVA, sarà determinato in funzione della parte del prodotto nazionale lordo ai prezzi del mercato dei primi tre anni del periodo quinquennale precedente l'anno in questione di questo Stato nel totale dei prodotti nazionali lordi ai prezzi del mercato degli Stati membri. La presente deroga cesserà di avere effetto non appena le regole relative al calcolo della base uniforme per la determinazione dell'IVA saranno applicate in tutti gli Stati membri.

8. Ai fini dell'applicazione della presente decisione, per PNL si intende il prodotto nazionale lordo dell'anno ai prezzi di mercato.

Articolo 3

1. L'importo totale delle risorse proprie attribuito alle Comunità non può superare l'1,20 % del totale del PNL della Comunità, per gli stanziamenti di pagamento.

L'importo totale delle risorse proprie attribuito alle Comunità non può superare, per ogni anno del periodo 1988 - 1992, le percentuali sottoelencate del totale del PNL della Comunità per l'anno in questione:

- 1988: 1,15 %,
- 1989: 1,17 %,
- 1990: 1,18 %,
- 1991: 1,19 %,
- 1992: 1,20 %.

2. Gli stanziamenti per impegni iscritti nel bilancio generale delle Comunità nel periodo 1988 - 1992 devono avere un'evoluzione ordinata che preveda una dotazione finanziaria complessiva non superiore all'1,30 % del totale del PNL della Comunità nel 1992. Si manterrà una stretta correlazione tra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento per garantirne la compatibilità e consentire di rispettare il massimale di cui al paragrafo 1 per gli anni successivi.

3. I massimali globali di cui ai paragrafi 1 e 2 continueranno ad essere applicati finché la presente decisione non sia stata modificata.

Articolo 4

Una correzione degli squilibri finanziari è accordata al Regno Unito. Questa correzione è composta di un importo di base e di un adeguamento. L'adeguamento corregge l'importo di base a livello di una compensazione di riferimento.

1. L'importo di base è determinato:

- a) calcolando la differenza, nel corso dell'esercizio precedente fra
 - la parte in percentuale del Regno Unito nella somma dei versamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d) che sarebbero stati effettuati durante questo esercizio, compresi gli adeguamenti all'aliquota uniforme a titolo di esercizi precedenti, e
 - la parte in percentuale del Regno Unito nel totale delle spese ripartite;
- b) applicando la differenza così ottenuta al totale delle spese ripartite;
- c) moltiplicando il risultato per 0,66.

2. La compensazione di riferimento è la correzione risultante dall'applicazione delle lettere a), b), e c) del presente punto corretta dall'effetto che risulta per il Regno Unito dal passaggio all'IVA ridotta e ai versamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

Essa è determinata:

a) calcolando la differenza, nel corso dell'esercizio precedente, tra

— la parte in percentuale del Regno Unito nel totale dei versamenti dell'IVA che sarebbero stati effettuati durante questo esercizio, compresi gli adeguamenti a titolo di esercizi precedenti, per gli importi finanziati con le risorse di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d), se l'aliquota uniforme IVA era stata applicata agli imponibili non ridotti, e

— la parte in percentuale del Regno Unito nel totale delle spese ripartite.

b) applicando la differenza così ottenuta al totale delle spese ripartite;

c) moltiplicando il risultato per 0,66;

d) sottraendo i versamenti del Regno Unito considerati al punto 1), lettera a), primo trattino da quelli considerati al punto 2), lettera a), primo trattino;

e) detraendo dall'importo ottenuto alla lettera c) l'importo ottenuto alla lettera d).

3. L'importo di base è adeguato in modo da corrispondere all'importo della compensazione di riferimento.

Articolo 5

1. L'onere finanziario della correzione è sostenuto dagli altri Stati secondo le modalità seguenti:

La ripartizione dell'onere è inizialmente calcolata in funzione della parte rispettiva degli Stati membri nei versamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) ad esclusione del Regno Unito; essa è in seguito adeguata in modo da limitare la partecipazione della Repubblica federale di Germania a due terzi della parte risultante da questo calcolo.

2. La correzione è accordata al Regno Unito mediante riduzione dei suoi versamenti risultanti dall'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c). L'onere finanziario assunto dagli altri Stati membri viene aggiunto ai rispettivi versamenti risultanti dall'applicazione per ciascuno Stato membro, dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) fino all'1,4% della base imponibile dell'IVA e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

3. La Commissione procede ai calcoli necessari per l'applicazione dell'articolo 4 e del presente articolo.

4. Se all'inizio dell'esercizio il bilancio non è stato adottato, continueranno a venir applicati la correzione accordata al Regno Unito e l'onere finanziario assunto dagli altri Stati membri iscritti nell'ultimo bilancio definitivamente adottato.

Articolo 6

Le entrate di cui all'articolo 2 sono utilizzate indistintamente per il finanziamento di tutte le spese iscritte nel bilancio delle Comunità. Tuttavia, le entrate necessarie alla copertura totale o parziale della riserva monetaria FEAOG iscritte nel bilancio delle Comunità europee sono richieste agli Stati membri solo al momento dell'attuazione della riserva. Le disposizioni relative al funzionamento della riserva saranno, ove necessario, stabilite conformemente all'articolo 8, paragrafo 2.

Il primo comma non pregiudica il trattamento che sarà riservato ai contributi di taluni Stati membri a favore dei programmi complementari previsti all'articolo 130 L del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 7

L'eventuale eccedenza delle entrate delle Comunità sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio è riportata all'esercizio successivo. Tuttavia un'eccedenza risultante da uno storno da capitoli FEAOG-Garanzia alla riserva monetaria verrà considerata costituire risorse proprie.

Articolo 8

1. Le risorse proprie comunitarie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della regolamentazione comunitaria. La Commissione procede, ad intervalli regolari, all'esame delle disposizioni nazionali che le vengono comunicate dagli Stati membri, comunica agli Stati membri gli adattamenti che ritiene necessari per garantire che esse siano conformi alle regolamentazioni comunitarie e riferisce alla autorità di bilancio. Gli Stati membri mettono le risorse secondo l'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d) a disposizione della Commissione.

2. Salvi restando la verifica dei conti ed i controlli di conformità e di regolarità previsti all'articolo 206 bis del trattato che istituisce la Comunità economica europea, che riguardano essenzialmente l'affidabilità e l'efficacia dei siste-

mi e delle procedure nazionali di determinazione della base per le risorse proprie provenienti dall'IVA e dal PNL e fatti salvi i controlli organizzati in virtù dell'articolo 209, lettera c) di questo trattato, il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni necessarie all'attuazione della presente decisione, nonché quelle relative al controllo della riscossione, alla messa a disposizione della Commissione e al versamento delle entrate di cui all'articolo 2 e all'articolo 5.

Articolo 9

Il meccanismo di restituzione degressiva delle risorse proprie provenienti dall'IVA o dai contributi finanziari basati sul PNL instaurato fino al 1991 a profitto del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese dagli articoli 187 e 374 dell'atto di adesione del 1985 si applica alle risorse proprie provenienti dall'IVA e alla risorsa propria basata sul PNL di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere c) e d) della presente decisione. Esso si applica inoltre ai versamenti da parte di questi due Stati membri risultanti dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2 della presente decisione. In quest'ultimo caso, l'aliquota di restituzione è quella che era applicabile per l'anno a titolo del quale la correzione è concessa.

Articolo 10

Entro la fine del 1991 la Commissione presenterà una relazione sul funzionamento del sistema, compreso un riesame della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito, definito dalla presente decisione.

Articolo 11

1. La presente decisione è notificata agli Stati membri dal segretario generale del Consiglio delle Comunità europee e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli Stati membri notificano senza indugio al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee l'espletamen-

to delle procedure richieste dalle norme costituzionali rispettive per l'adozione della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica di cui al secondo comma. Essa prende effetto il 1° gennaio 1988.

2. a) Salve restando le lettere b) e c), la decisione 85/257/CEE, Euratom è abrogata il 1° gennaio 1988. Ogni riferimento alla decisione del 21 aprile 1970 o alla decisione 85/257/CEE, Euratom deve intendersi fatto alla presente decisione.
- b) L'articolo 3 della decisione 85/257/CEE, Euratom rimane applicabile al calcolo e agli adeguamenti delle entrate provenienti dall'applicazione dell'aliquota all'imponibile IVA determinato in modo uniforme senza riduzione per quanto riguarda l'esercizio 1987 e gli esercizi precedenti. La detrazione a favore del Regno Unito da effettuare nel 1988 a titolo degli esercizi precedenti sarà calcolata conformemente alle disposizioni delle lettere b) i), ii) e iii) dell'articolo 3, paragrafo 3 della decisione suddetta. La ripartizione del suo finanziamento sarà calcolata conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 della presente decisione. Gli importi corrispondenti alla detrazione e al suo finanziamento saranno imputati conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 della presente decisione. Quando deve essere applicato l'articolo 2, paragrafo 7, i versamenti IVA nei calcoli di cui al presente paragrafo per ciascuno Stato membro interessato nonché il pagamento degli adeguamenti delle correzioni concernenti gli esercizi precedenti sono sostituiti da contributi finanziari.
- c) L'articolo 4, paragrafo 2 della decisione 85/257/CEE, Euratom resta applicabile ai contributi finanziari necessari a finanziare il completamento del programma complementare 1984 - 1987 «Gestione del reattore HFR».

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1988

concernente la disciplina di bilancio

(88/377/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43, 126, 127, 130 D, 130 I, 203, 209 e 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

considerando che il Consiglio europeo, nella sessione di Bruxelles nel 1987 e nel 1988, ha convenuto di attenersi, nell'utilizzazione delle risorse proprie della Comunità, ad una disciplina efficace e giuridicamente vincolante, parallelamente agli sforzi compiuti dagli Stati membri per i loro bilanci; che tale disciplina va rafforzata alla luce dell'esperienza acquisita in base agli accordi adottati dal Consiglio europeo di Fontainebleau;

considerando inoltre che un accordo, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione al fine di conseguire gli obiettivi dell'atto unico europeo, di tradurre in atto le conclusioni del Consiglio europeo nelle sessioni di Bruxelles in merito alla disciplina di bilancio e di migliorare in tal modo il funzionamento dell'annuale procedura di bilancio, in appresso denominato «accordo interistituzionale», prende effetto il 1° luglio 1988;

considerando che la disciplina di bilancio deve essere applicata a tutte le spese della Comunità e deve riguardare sia gli stanziamenti di pagamento che gli stanziamenti di impegno;

considerando che il Consiglio europeo dell'11, 12 e 13 febbraio 1988 ha concordato i principi degli orientamenti per il controllo delle spese agricole, in appresso denominati «orientamenti per il settore agricolo»;

considerando che il ritmo di progressione delle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, non deve superare il 74 % del tasso di incremento del prodotto nazionale lordo (PNL) della Comunità, tasso che corrisponde all'80 % qualora si prenda

in considerazione il massimo finanziamento, ad opera del FEAOG, dell'abbandono delle terre;

considerando che il Consiglio europeo ha altresì convenuto il meccanismo per il deprezzamento sistematico delle giacenze agricole esistenti e future, affinché la situazione in materia di giacenze si normalizzi entro il 1992;

considerando che i meccanismi di stabilizzazione introdotti nelle disposizioni che disciplinano le organizzazioni comuni di mercato debbono contribuire all'osservanza degli orientamenti per il settore agricolo;

considerando che il Consiglio europeo ha inoltre convenuto che il livello delle spese del FEAOG, sezione garanzia, possa essere influenzato dalle variazioni del tasso di mercato dollaro/ECU e che, per fronteggiare la situazione derivante da variazioni significative e imprevedute del tasso di mercato dollaro/ECU rispetto al tasso usato nel bilancio, ogni anno si debba iscrivere nel bilancio una riserva monetaria di 1 000 milioni di ECU sotto forma di stanziamenti accantonati,

considerando che è necessario assoggettare le spese obbligatorie diverse dalle spese del FEAOG, sezione garanzia, al rigore e alla pianificazione di bilancio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Spese del FEAOG, sezione garanzia

Articolo 1

Il tasso di incremento delle spese del FEAOG, sezione garanzia, definite all'articolo 3, nel periodo compreso tra il 1988 e un determinato anno non può superare il 74 % del tasso di incremento del PNL della Comunità nello stesso periodo.

Tale progressione massima per le spese del FEAOG, sezione garanzia (orientamenti per il settore agricolo), che corrisponde all'80 % qualora si prenda in considerazione il massimo finanziamento, ad opera del FEAOG, dell'abbandono della terra, deve essere rispettata ogni anno.

Articolo 2

La base di spesa relativa al 1988 per la determinazione degli orientamenti per il settore agricolo per ogni anno successivo è pari a 27 500 milioni di ECU, da adattare conformemente

⁽¹⁾ GU n. C 146 del 3. 6. 1988, pag. 22.

⁽²⁾ Parere reso il 16 giugno 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 22 giugno 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

all'articolo 3. La base statistica in relazione alle statistiche del PNL corrisponde a quella utilizzata nella decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità ⁽¹⁾. Tutti i calcoli effettuati dalla Commissione all'atto della presentazione delle sue proposte annuali per la fissazione dei prezzi, fatta salva una eventuale revisione definitiva all'atto della presentazione del progetto preliminare di bilancio per l'anno successivo, vengono fatti sulla base dei prezzi 1988 e convertiti ai prezzi correnti utilizzando il deflatore del PNL stimato dalla Commissione per l'anno considerato.

Articolo 3

Le spese cui si applica l'articolo 1 sono quelle da imputare ai titoli 1 e 2 (FEAOG, sezione garanzia) della sezione III parte B del bilancio, comprese le spese relative all'abbandono della terra entro i limiti di un importo annuo massimo che fino al 1992 non può superare 150 milioni di ECU (prezzi 1988), previa deduzione delle somme corrispondenti al ricavato dalla vendita dello zucchero ACP, alle restituzioni connesse con l'aiuto alimentare e ai versamenti effettuati dai produttori per contributi zucchero e isoglucosio, nonché di altre eventuali entrate provenienti in futuro dal settore agricolo.

Articolo 4

Gli orientamenti per il settore agricolo comprendono i costi connessi con il deprezzamento delle giacenze agricole recentemente costituite. Il Consiglio iscrive ogni anno nel progetto di bilancio gli stanziamenti necessari per finanziare la totalità dei costi connessi con il deprezzamento delle nuove giacenze. Gli stanziamenti sono utilizzati per il sistematico deprezzamento delle nuove giacenze, che inizia dal momento della loro costituzione, conformemente alle disposizioni che saranno introdotte nel regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2050/88 ⁽³⁾.

I costi connessi con il deprezzamento delle attuali giacenze agricole eccedentarie sono coperti al di fuori degli orientamenti per il settore agricolo. I seguenti importi sono iscritti nel titolo 8 del bilancio per il periodo 1988 - 1992 (prezzi 1988):

- 1988: 1,2 miliardi di ECU,
- 1989 - 1992: 1,4 miliardi di ECU.

Questi importi non possono essere utilizzati ad altri scopi.

Le modalità della compensazione finanziaria da accordare alla Spagna ed al Portogallo per la loro partecipazione al finanziamento di dette giacenze sono stabilite nel regola-

mento (CEE) n. 2051/88 ⁽⁴⁾. Questi due Stati membri sono trattati come se il deprezzamento delle giacenze fosse stato integralmente finanziato dalla Comunità nel 1987.

Articolo 5

Le proposte della Commissione in materia di prezzi corrispondono ai limiti stabiliti dagli orientamenti per il settore agricolo.

Se dalle deliberazioni del Consiglio su tali proposte in materia di prezzi emerge un orientamento che, a giudizio della Commissione, può portare al superamento del livello di spesa indicato nella sua proposta iniziale, la decisione finale dovrà essere demandata a una sessione straordinaria del Consiglio.

Gli orientamenti per il settore agricolo debbono essere ogni anno rispettati.

Articolo 6

Per garantire il rispetto degli orientamenti per il settore agricolo, la Commissione istituisce un sistema di allarme efficace da applicare all'evoluzione delle spese dei singoli capitoli del FEAOG, sezione garanzia. Prima dell'inizio di ogni esercizio la Commissione traccia profili di spesa per ciascun capitolo di bilancio del FEAOG, sezione garanzia, basati sulle spese mensili dei tre anni precedenti. Presenta poi mensilmente una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'evoluzione della spesa effettiva rispetto a tali profili. Qualora il ritmo di sviluppo della spesa effettiva fuoriesca o rischi di fuoriuscire dal profilo previsto, essa ricorrerà ai poteri di gestione a sua disposizione, compresi quelli che le competono in virtù delle misure di stabilizzazione, per porre rimedio alla situazione. Se tali misure si rivelano insufficienti, la Commissione esamina il funzionamento degli stabilizzatori agricoli nel settore in questione e, se necessario, sottopone al Consiglio proposte intese a potenziarne l'azione. Il Consiglio delibera entro un termine di due mesi per risanare la situazione.

Articolo 7

Il versamento degli anticipi mensili FEAOG, sezione garanzia, da parte della Commissione è effettuato in base alle informazioni fornite dagli Stati membri in materia di spese agricole per ciascuna organizzazione comune di mercato.

Articolo 8

Qualora non vi siano stanziamenti disponibili, la Commissione propone storni equivalenti all'autorità di bilancio.

Articolo 9

Il tasso di cambio tra il dollaro e l'ECU utilizzato per effettuare le stime annuali di bilancio per le spese FEAOG,

⁽¹⁾ Vedi pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

sezione garanzia, per un dato anno è il tasso medio del mercato nei primi tre mesi dell'anno precedente n-1. Per il 1988 tuttavia, il tasso di cambio applicato nel bilancio è di 1 dollaro = 0,85 ECU.

Articolo 10

Ogni anno 1 000 milioni di ECU sono iscritti in una riserva del bilancio generale delle Comunità, come accantonamento destinato a coprire gli sviluppi determinati da variazioni significative e imprevedute del tasso di cambio rilevato sul mercato tra il dollaro e l'ECU rispetto al tasso utilizzato nel bilancio. Questi stanziamenti non sono inclusi negli orientamenti per il settore agricolo.

Articolo 11

Ogni anno, nel mese di ottobre la Commissione riferisce all'autorità di bilancio in merito all'impatto sulle spese del FEAOG, sezione garanzia, delle variazioni del tasso medio di mercato dollaro/ECU per il periodo compreso tra il 1° agosto dell'anno precedente e il 31 luglio dell'anno in corso rispetto al tasso utilizzato nel bilancio com'è definito all'articolo 9.

Articolo 12

I risparmi o i costi aggiuntivi risultanti dalle variazioni del tasso devono essere trattati in maniera simmetrica. In caso di un rialzo del dollaro nei confronti dell'ECU rispetto al tasso utilizzato nel bilancio, i risparmi realizzati nella sezione garanzia devono essere trasferiti nella riserva monetaria fino alla concorrenza di 1 000 milioni di ECU. Quando costi di bilancio aggiuntivi sono provocati da una caduta del dollaro nei confronti dell'ECU rispetto al tasso utilizzato nel bilancio, si ricorre alla riserva monetaria e si deve procedere a storni dalla riserva alle linee del FEAOG, sezione garanzia, interessate dalla caduta del dollaro. S'è fatto ricorso alle risorse proprie, conformemente alle disposizioni della decisione 88/376/CEE, Euratom ed a quelle adottate in applicazione della stessa, in modo da finanziare le corrispondenti spese.

I risparmi realizzati nella sezione garanzia del FEAOG stornati alla riserva monetaria conformemente al primo comma e che restano ancora nella riserva sono soppressi e contribuiscono così a costituire un'eccedenza di bilancio che è contabilizzata come voce attiva nei bilanci successivi. Ciò avviene mediante lettera rettificativa nel corso della procedura di bilancio relativa al bilancio per l'anno successivo.

Articolo 13

È istituita una franchigia di 400 milioni ECU. I risparmi o i costi aggiuntivi al di sotto di questo ammontare non

richiedono storni verso la riserva monetaria o dalla riserva monetaria. I risparmi o i costi aggiuntivi che superino questa franchigia vengono versati nella riserva monetaria o prelevati sulla stessa.

Altre spese obbligatorie

Articolo 14

Ogni anno, all'inizio della procedura di bilancio, il Consiglio adotta un quadro di riferimento per le spese obbligatorie diverse dalle spese del FEAOG, sezione garanzia, tenendo conto delle prospettive finanziarie dell'accordo interistituzionale. Il quadro di riferimento comprende gli importi massimi per gli stanziamenti d'impegno e di pagamento ritenuti necessari dal Consiglio tenuto conto degli obblighi giuridici della Comunità.

Spese non obbligatorie

Articolo 15

La disciplina di bilancio applicabile alle spese non obbligatorie sarà assicurata in base alle modalità contenute nell'accordo interistituzionale.

Altre disposizioni

Articolo 16

L'attuazione finanziaria di qualunque decisione del Consiglio che superi gli stanziamenti di bilancio disponibili nel bilancio generale o gli stanziamenti previsti nelle prospettive finanziarie può aver luogo soltanto qualora il bilancio e, se del caso, le prospettive di bilancio siano state adeguatamente modificate secondo la procedura prevista per ciascuno di tali casi.

Articolo 17

La presente decisione rimane in vigore per il periodo di validità della decisione 88/376/CEE, Euratom.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

DICHIARAZIONE

All'atto dell'adozione della decisione relativa alla disciplina di bilancio, il Consiglio ha convenuto la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, a seguito di tale decisione, della seguente dichiarazione rilasciata dal Consiglio europeo nella sessione dell'11/12 febbraio 1988:

«Il Consiglio europeo ricorda le conclusioni adottate dall'OCSE e dal Vertice di Venezia, secondo le quali è necessario adattare meglio l'offerta alla domanda mediante misure che attribuiscono al mercato un ruolo più importante.

Secondo il Consiglio europeo, i provvedimenti adottati dal 1984 ad oggi e le misure da esso decise riguardo al contenimento della produzione e delle spese agricole rispondono a tali impegni e possono essere pienamente efficaci soltanto qualora anche gli altri produttori, in tutto il mondo, osservino una disciplina analoga.

A questo proposito esso conferma il mandato di negoziato che la Comunità ha stabilito nel quadro dell'Uruguay-Round.

Se tale disciplina non dovesse essere seguita da tutte le parti o se un paese terzo non dovesse assolvere i propri obblighi internazionali, con la conseguenza di serie ripercussioni sul mercato mondiale, il Consiglio, su proposta della Commissione, ravviserebbe una situazione che giustificerebbe l'applicazione delle disposizioni del trattato, segnatamente degli articoli 43, 113 e 203.»

**ACCORDO INTERISTITUZIONALE
SULLA DISCIPLINA DI BILANCIO E SUL MIGLIORAMENTO DELLA PROCEDURA DI
BILANCIO**

I. I PRINCIPI DI BASE DELL'ACCORDO

1. Il presente accordo interistituzionale si prefigge principalmente lo scopo di garantire l'attuazione dell'atto unico europeo, di rendere operanti le conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles in materia di disciplina di bilancio e di migliorare in tal modo lo svolgimento della procedura annua di bilancio.
2. La disciplina di bilancio, nel quadro del presente accordo, è globale: si applica a tutte le spese e impegna tutte le istituzioni associate alla sua attuazione per tutta la durata del presente accordo.
3. L'accordo non gincide sulle rispettive competenze di bilancio delle varie istituzioni, quali sono state definite dal trattato.
4. Il contenuto dell'accordo interistituzionale non può essere modificato senza il consenso di tutte le istituzioni partecipanti al presente accordo.

II. PREVISIONI FINANZIARIE: LE PROSPETTIVE FINANZIARIE 1988 - 1992

A. Il contenuto delle prospettive finanziarie

5. Le prospettive finanziarie 1988 - 1992 costituiscono il quadro di riferimento della disciplina di bilancio interistituzionale. Il contenuto di queste prospettive è conforme alle conclusioni adottate dal Consiglio europeo di Bruxelles; esso costituisce parte integrante del presente accordo.
6. Le prospettive finanziarie 1988 - 1992 indicano, in stanziamenti d'impegno, l'ampiezza e la composizione delle spese prevedibili della Comunità, anche per ciò che riguarda lo sviluppo di politiche nuove.

Anche gli importi globali annui delle spese obbligatorie e delle spese non obbligatorie sono indicati. In stanziamenti d'impegno e in stanziamenti di pagamento.

B. La portata delle prospettive finanziarie

7. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono che ciascuno degli obiettivi finanziari definiti dalle prospettive 1988 - 1992 rappresenta un massimale annuo di spesa per la Comunità. Essi si impegnano a rispettare i vari massimali annui di spesa nel corso di ciascuna procedura di bilancio corrispondente.
8. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si associano allo sforzo intrapreso dalla Comunità al fine di conseguire progressivamente un migliore equilibrio tra le varie categorie di spesa.

Essi si impegnano a far sì che nessuna revisione delle spese obbligatorie previste nelle prospettive finanziarie possa comportare una riduzione dell'importo di spese non obbligatorie accolto in tali prospettive.

C. L'adeguamento annuo delle prospettive finanziarie

— *Gli adeguamenti tecnici*

9. Ogni anno le prospettive sono aggiornate dalla Commissione, a monte della procedura di bilancio dell'esercizio $t + 1$, allo scopo di adeguare tecnicamente i dati all'evoluzione del prodotto nazionale lordo (PNL) e dei prezzi.

— *Gli adeguamenti connessi alle condizioni di esecuzione*

10. Unitamente alla notifica degli adeguamenti tecnici delle prospettive finanziarie, la Commissione sottopone ai due rami dell'autorità di bilancio le proposte di adeguamento che essa giudica necessarie, tenuto conto delle condizioni di esecuzione in base agli scadenziari per gli stanziamenti d'impegno e gli stanziamenti di pagamento.

Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano, entro il 1° maggio dell'anno *t*, su tali proposte conformemente alle regole di maggioranza di cui all'articolo 203, paragrafo 9 del trattato.

11. Quando le dotazioni previste nelle prospettive finanziarie a titolo di programmi pluriennali non possono essere totalmente utilizzati nel corso di un dato anno, le istituzioni partecipanti al presente accordo si impegnano ad autorizzare il trasferimento delle dotazioni residue.

D. La revisione delle prospettive finanziarie

12. Indipendentemente dalle operazioni periodiche di adeguamento tecnico e di adattamento alle condizioni di esecuzione, le prospettive finanziarie possono essere rivedute, su proposta della Commissione, per decisione comune dei due rami dell'autorità di bilancio.

Questa decisione comune è acquisita conformemente alle regole di maggioranza di cui all'articolo 203, paragrafo 9 del trattato.

La revisione delle prospettive finanziarie non può aumentare il massimale globale delle spese, definito nelle prospettive stesse dopo adeguamento tecnico annuo, oltre un margine per spese impreviste pari allo 0,03% del PNL.

Essa deve anche rispettare le disposizioni di cui al paragrafo 8 del presente accordo.

E. Le conseguenze della mancanza di decisione comune delle istituzioni sull'adattamento o la revisione delle prospettive finanziarie

13. In mancanza di decisione comune delle istituzioni su qualsiasi adattamento o revisione delle prospettive finanziarie proposto dalla Commissione, gli obiettivi determinati precedentemente dopo adeguamento tecnico annuo rimangono applicabili, in quanto massimali di spesa, per l'esercizio in questione.

III. LA DISCIPLINA DI BILANCIO DELLE SPESE OBBLIGATORIE

14. a) Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione constatano il loro accordo sulle conclusioni del Consiglio europeo relative alla disciplina di bilancio per le spese obbligatorie a titolo del FEAOG; sezione garanzia.

Le tre istituzioni si impegnano, nell'ambito del presente accordo, a rispettare tali conclusioni.

- b) Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione confermano i principi e i meccanismi previsti per la linea direttrice agricola e la riserva monetaria.

- c) Quanto alle altre spese obbligatorie, le tre istituzioni s'impegnano a osservare gli obblighi giuridici della Comunità in modo compatibile con le prospettive finanziarie.

IV. LA DISCIPLINA DI BILANCIO DELLE SPESE NON OBBLIGATORIE E IL MIGLIORAMENTO DELLA PROCEDURA DI BILANCIO

15. I due rami dell'autorità di bilancio decidono di accettare, per gli esercizi di bilancio 1988 - 1992, i tassi massimi d'aumento delle spese non obbligatorie che procederanno dai bilanci elaborati entro il limite dei massimali delle prospettive finanziarie.
16. Conformemente alle prospettive finanziarie, la Commissione presenta ogni anno un progetto preliminare di bilancio corrispondente ai fabbisogni effettivi di finanziamento della Comunità.

Essa prende in considerazione:

- la capacità di esecuzione degli stanziamenti, adoperandosi per garantire una stretta relazione fra stanziamenti d'impegno e stanziamenti di pagamento;
 - le possibilità di avviare politiche nuove o di proseguire azioni pluriennali giunte a scadenza, dopo aver valutato le condizioni di ottenimento di una base giuridica adeguata.
17. All'interno dei tassi massimi d'aumento delle spese non obbligatorie definiti al paragrafo 15 del presente accordo, il Parlamento europeo e il Consiglio s'impegnano a rispettare le dotazioni in stanziamenti d'impegno previste nelle prospettive finanziarie per i Fondi strutturali, il programma specifico di sviluppo industriale per il Portogallo (PSSIP), i programmi integrati mediterranei (PIM) e il programma-quadro di ricerca, sviluppo e tecnologia (RST).

Si impegnano altresì a tener conto della valutazione delle possibilità d'esecuzione del bilancio effettuata dalla Commissione nei suoi progetti preliminari.

V. EQUIVALENZA FRA MASSIMALI ANNUI DI SPESA E MASSIMALI ANNUI DI RICHIESTA DELLE RISORSE PROPRIE DA PARTE DELLA COMUNITÀ

18. Le tre istituzioni partecipanti all'accordo decidono che il massimale globale di spese, per ciascun anno, rappresenta anche un massimale di richiesta delle risorse proprie per l'esercizio di bilancio corrispondente. Questo massimale sarà espresso in percentuale del PNL comunitario.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

19. Il presente accordo interistituzionale per il periodo 1988-1992 entra in vigore il 1° luglio 1988.

Entro la fine del 1991 la Commissione presenterà una relazione sull'attuazione del presente accordo e sulle modifiche che sarà opportuno arrecarvi alla luce dell'esperienza.

PROSPETTIVE FINANZIARIE

Stanziamenti d'impegno

(in milioni di ECU — prezzi 1988)

	1988	1989	1990	1991	1992
1. FEAOG-Garanzia	27 500	27 700	28 400	29 000	29 600
2. Azioni strutturali	7 790	9 200	10 600	12 100	13 450
3. Politiche a dotazione pluriennale (PIM, Ricerca) ⁽¹⁾	1 210	1 650	1 900	2 150	2 400
4. Altre politiche di cui SNO	2 103 1 646	2 385 1 801	2 500 1 860	2 700 1 910	2 800 1 970
5. Rimborsi e amministrazione di cui riduzione delle scorte	5 700 1 240	4 950 1 400	4 500 1 400	4 000 1 400	3 550 1 400
6. Riserva monetaria ⁽²⁾	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
TOTALE	45 303	46 885	48 900	50 950	52 800
di cui ⁽³⁾ SO	33 698	32 607	32 810	32 980	33 400
SNO	11 605	14 278	16 090	17 970	19 400
Stanziamenti di pagamento necessari	43 779	45 300	46 900	48 600	50 100
di cui ⁽³⁾ SO	33 640	32 604	32 740	32 910	33 110
SNO	10 139	12 696	14 160	15 690	16 990
Stanziamenti di pagamento in % del PNL	1,12	1,14	1,15	1,16	1,17
Margine per imprevisti	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Risorse proprie necessarie in % del PNL	-1,15	1,17	1,18	1,19	1,20

⁽¹⁾ Il capitolo F sulle previsioni di bilancio del Consiglio europeo indica, per il 1992, una cifra di 2,4 miliardi di ECU (a prezzi 1988) per le politiche a dotazione pluriennale. Le politiche in questione sono la ricerca e sviluppo e i programmi integrati mediterranei. Possono essere finanziate sotto questa voce solo le spese per le quali esiste una base giuridica. Il presente programma-quadro costituisce una base giuridica per spese di ricerca di 863 milioni di ECU (a prezzi correnti) nel 1992.

Il regolamento sui programmi integrati mediterranei costituisce la base giuridica per un importo, nel 1992, valutato a 300 milioni di ECU (a prezzi correnti).

I due rami dell'autorità di bilancio s'impegnano a rispettare il principio secondo cui ogni stanziamento supplementare nell'ambito di questo massimale per il 1990, 1991 e 1992 richiederà una revisione del programma-quadro esistente o, prima della fine del 1991, una decisione su un nuovo programma-quadro, su proposta della Commissione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 130 Q dell'atto unico europeo.

⁽²⁾ Definita a prezzi correnti.

⁽³⁾ Sulla base della classificazione proposta dalla Commissione nel progetto preliminare di bilancio 1989. La necessaria decisione da parte dell'autorità di bilancio sarà eseguita come adattamento tecnico, a norme del paragrafo 9 dell'accordo.

Hecho en Bruselas, el 29 de junio de 1988.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 1988.

Geschehen zu Brüssel am 29. Juni 1988.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 29 Ιουνίου 1988.

Done at Brussels on the 29 June 1988.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 1988.

Fatto a Bruxelles, addì 29 giugno 1988.

Gedaan te Brussel, 29 juni 1988.

Feito em Bruxelas, em 29 de Junho de 1988.

Por el Parlamento Europeo
For Europa-Parlamentet
Für das Europäische Parlament
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
For the European Parliament
Pour le Parlement européen
Per il Parlamento europeo
Voor het Europese Parlement
Para o Parlamento Europeu

Lord Henry PLUMB



Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias

Gerhard STOLTENBERG



Por la Comisión de las Comunidades Europeas
For Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
Für die Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Για την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
For the Commission of the European Communities
Pour la Commission des Communautés européennes
Per la Commissione delle Comunità europee
Voor de Commissie van de Europese Gemeenschappen
Para a Comissão das Comunidades Europeias

Jacques DELORS

